

**Edoardo Mori**  
**Magistrato di Cassazione**

**Sintesi**  
**del**  
**Diritto delle Armi**

**Aggiornata al 1° ottobre 2018**

**Bolzano**

*Questo testo è protetto da copyright, ma può essere utilizzato da chiunque per fini non commerciali e sono lieto che venga diffuso il più possibile. Può essere allegato come omaggio a riviste.*

*Gli aggiornamenti e più ampie spiegazioni su ogni argomento sono disponibili sul sito  
[www.earmi.it](http://www.earmi.it)*

## PRESENTAZIONE

Queste poche pagine espongono in modo assolutamente sintetico, ma preciso e corretto, il diritto delle armi italiano. Ogni affermazione, se non ho fornito diversa indicazione, è basata sulle norme di legge, secondo l'interpretazione corrente dei giudici e la prassi seguita dalla maggior parte delle Questure e Stazioni dei Carabinieri, ed è quindi da seguire da parte di tutti per non creare incertezze e disparità di trattamento nei cittadini. Chi ritiene o afferma che le disposizioni sono diverse, oppure che ne è diversa l'interpretazione tradizionale od usuale, va invitato ad informarsi meglio e ad indicare le norme di legge che intende applicare.

Consiglio di portare sempre con sé una copia di questo libretto e di farne omaggio a chi deve applicare la legge sulle armi.

Chi volesse sapere quasi tutto sull'argomento e trovare le leggi, le spiegazioni e i riferimenti giurisprudenziali della Cassazione che sostengono quanto affermato, può consultare il mio Codice delle Armi e degli esplosivi, Editrice La Tribuna, ultima edizione, in cui vi sono circa 770 pagine di esposizione enciclopedica del diritto e della tecnica delle armi e degli esplosivi, e altrettante pagine di leggi. Testi normativi, sentenze di merito e altre informazioni storiche e tecniche sono sul mio sito [www.earmi.it](http://www.earmi.it).

Edoardo Mori

*Di tre specie sono al mondo gli ignoranti:  
il primo che non sa, il secondo che non vuol  
sapere, il terzo che pretende di sapere.*  
Giambattista Basile - Cunto de li Cunti

## I vari tipi di armi

Le armi si distinguono in **armi improprie**, o strumenti atti alla offesa, e in **armi proprie**, strumenti che hanno come scopo primario l'offesa alla persona (ferire, uccidere, ledere).

Le armi proprie si distinguono come segue.

**Armi bianche:** sono strumenti da punta o da taglio o contundenti e il cui importo è vietato in modo assoluto e che vanno denunziati: spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici di ogni tipo (salvo che siano scherzi da carnevale spacciati come dissuasori), bombolette lacrimogene non conformi alla legge<sup>1</sup>. Le bombolette contenenti olio di peperoncino sono liberalizzate se contengono solo olio di peperoncino e non più di 20 ml (20 gr.) di liquido; altrimenti

---

<sup>1</sup> DM 12 maggio 2011 n. 10

sono armi proprie. Devono essere adeguatamente etichettate in lingua italiana<sup>1</sup>. Non comperarle all'estero.

Con sentenza 9 aprile 2014 la Cass. ha stabilito che è un pugnale solo l'arma da taglio che abbia lama da pugnale (punta acuminata, doppio filo e lunghezza adeguata); non importa se a lama fissa o a serramanico. Perciò sono ora di libero acquisto tutti i coltelli, di qualunque tipo, anche a scatto, che non abbiano lama da pugnale. La Cassazione ha stabilito che non è un pugnale il cosiddetto pugnale da subacqueo.<sup>2</sup>

Si tenga presente che molte armi bianche sono in libera vendita in negozi sportivi o su internet senza che nessuna autorità intervenga e che è cosa ingiusta denunziare il detentore senza procedere anche contro il venditore o importatore. Lo Stato Maggiore<sup>3</sup> ha stabilito che sciabola e spadini complemento della divisa non sono armi se prive di filo e di punta. È regola generale da valere per ogni arma da taglio o da punta con cui non si riesce a tagliare o bucare un

---

<sup>1</sup> D. M. 12 maggio 2011 n.10

<sup>2</sup> Cass. 26 aprile 1983 n. 3632 e Cass. 21 dicembre 2010 n. 4220

<sup>3</sup> Comunicazione. n.770 del 2-3-2016

pezzo di pancetta! Principi simili sono stato affermati dalla Cassazione<sup>1</sup>. Meglio però essere cauti. Non tutti l'hanno capita! Queste decisioni aprono la porta a considerare strumenti sportive certe armi proprie usate nelle arti marziali; l'importante è che esse, al di fuori delle palestre, vengano solo trasportate e mai portate e che siano chiaramente destinate ad allenamento sportivo.

**Armi da sparo o da fuoco<sup>2</sup>:** sono fucili, pistole, lanciarazzi, che espellono un proiettile attraverso una canna mediante l'uso di un combustibile<sup>3</sup>; ad esse sono talvolta equiparate le armi che usano aria o gas compressi (armi a gas) anche se di regola sono strumenti sportivi. Si distinguono giuridicamente in:

---

<sup>1</sup> Cass. 10103/1981 e Cass. 5944/1995.

<sup>2</sup> Il TULPS chiama *da sparo* le armi da fuoco e assimila ad esse quelle ad aria compressa; ora si preferisce usare il termine *da sparo* in senso generico e indicare solo quelle a polvere come armi *da fuoco*.

<sup>3</sup> Direttiva europea 18 aprile 2008

• **Armi da guerra<sup>1</sup> e armi comuni<sup>2</sup> e, fra queste, le armi vietate (o proibite):** Sono comuni tutte quelle moderne non da guerra; queste sono le armi pesanti e tutte le armi a raffica; non sono mai da guerra pistole semiautomatiche e le rivoltelle; fra le armi lunghe semiautomatiche sono da guerra i fucili d'assalto semiautomatici con elevata capacità di fuoco. Fucili in calibro tipicamente da guerra sono comuni se con caratteristiche di arma da caccia o sportiva e limitato numero di colpi. Si tende a considerare da guerra, o quantomeno vietate, le armi in cal. .50. Le armi da guerra non possono essere detenute, salvo quelle in collezioni esistenti fino dal 1975. I nastri da mitragliatrice sono da armamento<sup>3</sup> solo se ancora atti all'impiego; ma se l'esercito li ha venduti vuol dire che non lo sono più<sup>4</sup>. Le

---

<sup>1</sup> La legge 110/1975 regola *le armi tipo guerra*, categoria ormai residuale e priva di importanza pratica.

<sup>2</sup> Art. 1 e 2 L. 110/1975

<sup>3</sup> Art. 28 TULPS e 695 CP

<sup>4</sup> D.M. 2 novembre 2016 e Circolare 22 marzo 1999

cartucce con bossolo forato e svuotate sono libere anche se militari<sup>1</sup>.

I D. L. vi 204/2010 e 121/2013 hanno introdotto la categoria delle **armi comuni vietate**, già prevista dalla direttiva europea e vi hanno aggiunto i caricatori e i silenziatori che non sono né armi, né parti di armi! Sono vietate in Italia le armi da fuoco corte in cal. 9x19(o parabel-lum) se semiautomatiche o a ripetizione, ma non le cartucce in tale calibro. Le munizioni in cal. 9 para non sono più da guerra e possono essere usate in carabine e revolver<sup>2</sup>.

La Direttiva europea del 2017, che ha modificato le precedenti versioni del 1991 e del 2008, ha introdotto nuove categorie di armi proibite e cioè:

Cat. A1 e A2: Armi automatiche e lanciaordigni militari (per noi da guerra)

Cat. A3: Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto (per noi ora armi tipo

---

<sup>1</sup> D.M. 2 novembre 2016 sul materiale di armamento.

<sup>2</sup> Decisione del Banco di Prova

guerra<sup>1</sup>).

Cat. A6: le armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche (non quindi quelle copiate da modelli militari ma prodotte all'origine come semiautomatiche).

Cat. A7: a) armi corte con serbatoio o con caricatore in dotazione per più di 20 colpi; b) armi lunghe con serbatoio o con caricatore in dotazione per più di 10 colpi;

Cat. A8: Le armi lunghe semiautomatiche che possono sparare anche con il calcio ripieghevole ripiegato o con calciolo rimovibile senza attrezzi. Si noti che queste ultime con calciolo distaccabile per la legge italiana sono armi corte e, come tali, non rientrano nella cat. A8.

Cat. A9: ogni arma per sparare a salve, sostanze irritanti, munizioni pirotecniche o da segnalazione acustica, ottenute per trasformazione di un'arma di cat. A. È una pura finzione perché se un oggetto non può sparare non può ledere e non può essere un'arma. La norma non è stata recepita.

---

<sup>1</sup> D.to L.vo 104/2018, art. 1 a che le considera solo armi proibite perché con la guerra non c'entrano proprio nulla.

Le armi vietate non sono da guerra o tipo guerra. ma comuni<sup>1</sup> e chi, a fini commerciali, le fabbrica, importa o vende senza licenza, risponde solo per una violazione al TULPS (art. 17). Pare che non vi sia sanzione penale per il privato che vende o acquista un'arma vietata. Pare si debba concludere che il privato che ha un revolver cal. 9x19 lo può cedere.

Il legislatore italiano non ha capito nulla circa le armi di cat. A8 e si è inventato disposizioni più severe rispetto alle armi di cat. A 6-7; rimangono armi comuni. ma sono soggette al regime delle armi tipo guerra! Pura stupidità burocratica che va oltre la Direttiva.

Le **munizioni in cal. 9** para non sono più da guerra e possono essere usate in carabine e revolver<sup>2</sup>; le pistole semiautomatiche e le rivoltelle in tal calibro, come detto, sono vietate.

Il Catalogo delle armi è stato abolito<sup>3</sup> assieme alla Commissione per le armi<sup>4</sup> e con essi tutte le regole che si erano inventate. Le armi già

---

<sup>1</sup> Art. 12 comma 8 D.to L.vo 104/18

<sup>2</sup> Decisione del Banco di Prova

<sup>3</sup> L. 183/2011

<sup>4</sup> D.L. 95/2012

dichiarate comuni o sportive rimangono tali. Per le armi di nuova produzione o importazione provvede ora il Banco di Prova attenendosi ai criteri già elaborati in passato, se non superati<sup>1</sup>; sul punto ha fatto notevole confusione e si dovrà rimediare. Non si possono ledere i diritti di chi già le detiene cambiando la classificazione dell'arma.

**Le armi comuni** si distinguono poi in:

- **A. comuni ad uso sportivo**<sup>2</sup>: quelle già catalogate come tali e quelle che verranno classificate dal Banco di Prova; sono lunghe o corte a canna rigata; i fucili da tiro a volo ricadono tra le armi da caccia, da cui non si distinguono. Le armi sportive possono essere classificate con caricatori maggiorati. Un'arma sportiva deve avere **specifiche caratteristiche**; non basta che una federazione sportiva dichiararsi di volerla utilizzare per uno sport. Attualmente il Banco, contro la legge, non indica quali sono le caratteristiche tecniche specifiche di un'arma sportiva. Quindi

---

<sup>1</sup> D.L. 95/2012 e D.to L.vo 121/2013

<sup>2</sup> L. 85/1896 e art. 10 L. 110/1975

non è una categoria tecnica, ma solo una finzione del legislatore italiano, ignota al resto del mondo. Ma è un assurdo concludere che è arma sportiva ogni arma che i tiratori sportivi dichiarano di voler usare!

Sono consentite le armi sportive che superano i 10/20 colpi, purché siano utilizzate ufficialmente da una Federazione sportiva.

• **A. comuni da caccia**<sup>1</sup>: tutte le armi lunghe da fuoco usabili per cacciare in Italia e cioè quelle lunghe, sia a canna liscia (purché il calibro non sia più grande del 12; quindi non sono da caccia i calibri 8 e 10 che hanno un diametro superiore a 18,1 mm.), che rigata; queste, se di calibro pari a 5,6 mm (22.), devono impiegare una cartuccia con bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. In pratica fra quelli a percussione centrale rimane escluso il .221, il 22 Hornet e pochi rari calibri americani. Sono da caccia i cal. .222 e .223 Rem.; non è da caccia il .221 Rem. Si discute se la limitazione si applichi anche ai combinati (pare di no). Sono armi da caccia quelle nei calibri mm Flobert superiori a 5,6 mm

---

<sup>1</sup> Art. 13 L. 157/1992

(cal. 8 e 9). Sono armi da caccia anche quelle in calibri per arma corta superiori al 22 (9x21, 44 Mag., ecc.); attenzione: la cartuccia rimane tecnicamente una cartuccia per arma corta e se ne possono detenere solo 200 al massimo. Tutte le armi devono avere al massimo tre canne o un caricatore o serbatoio che non possa contenere, **sul terreno di caccia**, più di due cartucce. Fanno eccezione a questa regola armi a ripetizione manuale e a canna rigata per le quali non vi è limitazione di colpi in caccia, salvo quella derivante del serbatoio o del caricatore in uso, da ridurre a 10 colpi. Fucili a pompa a canna liscia possono contenere solo tre colpi. Carabine a palla semiautomatiche possono contenere fino a sei colpi (5 nel serbatoio + 1 in canna), ma solo per la caccia al cinghiale in battuta<sup>1</sup>.

Non possono essere usate per cacciare le armi semiautomatiche che hanno l'aspetto tipico (assomigliano) di armi semiautomatiche (mitra, fucili d'assalto) rientranti nella cat. B9 della direttiva europea<sup>2</sup>. Sul punto il Banco ha fatto notevole confusione e si dovrà rimediare. Chi già le

---

<sup>1</sup> L. 11 agosto 2014 n.116

<sup>2</sup> D.L. 18 febbraio 2015, n. 7

detiene potrà continuare a detenerle come armi da caccia, ma non può cacciare con esse. Se le vende, perdono la qualifica di arma da caccia. Chi le eredita può continuare a detenerle come armi da caccia. Certe armi B9 sono sportive e quindi se ne possono detenere fino a dodici pezzi.

È vietato usare per caccia le armi di cat A 6-7-8 (o sono sportive o vanno in collezione) e non possono più essere detenute come armi da caccia: o si cedono o si fa licenza di collezione.

Se una delle canne di un fucile è in calibro non consentito, essa deve essere resa inutilizzabile sul terreno di caccia. Anche moschetti militari o fucili d'assalto demilitarizzati "non assomiglianti" sono armi da caccia. Le armi ad aria compressa sono vietate per la caccia.

- **Armi lunghe** sono quelle la cui canna ha una lunghezza di almeno 30 cm e in cui la lunghezza totale è almeno 60 cm; corte sono quelle con misure inferiori<sup>1</sup>. La legge non stabilisce che le armi da caccia debbano avere una canna

---

<sup>1</sup> Direttiva europea e trattato di Schengen

superiore a 30 cm.<sup>1</sup>

• **Armi comuni in genere:** tutte le altre, quali pistole da difesa, armi ad aria compressa non sportive e non liberalizzate, pistole lanciarazzi, fucili non consentiti per la caccia in Italia.

• **Armi antiche**<sup>2</sup>: quelle di modello anteriore al 1890, anche se costruite dopo, senza modifiche nella meccanica nei materiali (ad es. revolver mod. 1889, anche se costruito dopo il 1890). Quelle costruite dopo il 1920 devono avere la matricola, come si ricava dall'art. 4 del DM 14 aprile 1982. Si tenga presente che:

- Le armi ad avancarica costruite fino al 1975 si considerano antiche (di solito è persino impossibile stabilire la data di produzione);

- Le armi ad avancarica, e quelle a retrocarica che riproducono modelli di armi anteriori al 1890, costruite dopo il 1975 (e che quindi recano i segni identificativi previsti dalla legge 110/1975) si considerano armi comuni moderne (sono le cosiddette **repliche**). Le repliche ad avancarica monocolpo sono liberalizzate.

---

<sup>1</sup> Circ. Nr. 005667/2016 Roma, 13 maggio 2016, Questura di Roma

<sup>2</sup> Art. 2 e 20 L. 110/1975 e DM 14 aprile 1982

Le armi antiche da sparo sono le uniche assoggettate ad un regime un po' diverso rispetto alle armi in genere: chi ne detiene più di otto deve richiedere licenza di collezione; chi ha questa licenza può vendere ed acquistare armi antiche, del genere per cui ha licenza, senza farne denuncia. La licenza di collezione per armi bianche antiche è stata abolita, ma dovrebbe poter essere ancora rilasciata sia per poterle acquistare senza formalità, sia per poterle importare (art. 49 Reg. TULPS).

Le armi antiche non devono avere segni distintivi (marchi, matricola); solo quelle ad avvan- carica costruite dopo il 1920 devono avere la matricola (ipotesi molto rara).

Le armi bianche antiche sono molto spesso falsi moderni e conviene considerarle moderne!

• **Repliche:** Le repliche sono le riproduzioni di armi da sparo antiche, più o meno fedeli, prodotte dopo il 1975. Esse devono recare tutti i prescritti segni distintivi e passano la prova al Banco di Prova.

• **Armi liberalizzate**<sup>1</sup>: Tutte le repliche di

---

<sup>1</sup> L. 526/1999 , L. 422/2000 e DM 362/2001.

armi ad avancarica monocolpo (quindi non i revolver e le armi con più canne o a ripetizione) e le armi ad aria o gas compressi, di potenza non superiore a 7,5 Joule, sono liberamente acquistabili presso gli armieri e non vanno denunziate; possono essere liberamente trasportate. Il privato le può cedere od acquistare da altro privato senza formalità<sup>1</sup>. Con esse si può sparare in qualsiasi luogo non aperto al pubblico (luogo ben recintato a cui non possono accedere estranei se non autorizzati) e in poligoni pubblici e privati. Le **repliche ad avancarica** già detenute prima del 2000 sono liberalizzate senza alcuna formalità; esse recano già il marchio del fabbricante e la matricola e sono provate al Banco di Prova; per quelle ad aria compressa il ministero ha introdotto, in modo illegittimo, il controllo del Banco di Prova per poterle togliere dalla denuncia. Se però l'arma è di fatto inferiore a 7,5 J, non vi è alcun illecito nel detenerla. Possono essere importate solo con licenza di importa-

---

<sup>1</sup> Per il Regolamento 9 agosto 2001, n. 362 si dovrebbe redigere una scrittura privata, ma è norma insensata e illegittima.

zione (ma è impresa disperata, dimenticatevene!), e la vendita per corrispondenza è regolata come per le armi comuni. La maggior parte di queste norme del Reg. ministeriale sono illegittime perché non autorizzate dalla legge. Ai fini della legge penale non sono armi proprie, ma strumenti atti ad offendere con un regime particolare. Possono essere usate in poligoni pubblici o privati. Non si può sparare in campagna, perché è luogo pubblico. È vietato ovviamente cacciare con esse: quindi occorre non far sorgere il sospetto che si sia in atteggiamento di caccia. Ad esse non si applicano i reati in materia di armi, ma solo sanzioni amministrative, salvo che per il porto al di fuori dei luoghi consentiti, punito come il porto di un coltello (art. 4 L. 110/ 1975). La procedura per far dichiarare libera un'arma ad a.c. è assurdamente complicata e costosa; dimenticatevela!

**Strumenti atti ad offendere (armi improprie)**<sup>1</sup>. È categoria molto ampia:

- strumenti da punta o da taglio che possono essere portati solo per giustificato motivo;

---

<sup>1</sup> Art. 4 L. 110/1975

- oggetti espressamente elencati e cioè mazze, tubi, catene, bulloni, biglie metalliche, che in senso lato rientrano fra le cose contundenti e che possono essere portati solo per giustificato motivo;
- le fionde che sono strumenti da lancio e che possono essere portate solo per giustificato motivo;
- i simulacri di armi e i puntatori laser di una certa potenza che rientrano fra gli strumenti atti a offendere per cui occorre il giustificato motivo.
- innominati strumenti (e non oggetti) che possono essere liberamente portati in salvo che essi non siano chiaramente utilizzabili per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona; quindi un martello o un cubetto di porfido possono essere sempre portati salvo che ricorrano queste particolari circostanze.

Non sono armi, ma strumenti: i coltelli di qualsiasi genere e dimensione (vedi sopra), gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali ecc. Vale a dire ogni strumento che può ferire, ma che è destinato in via principale ad altro scopo come strumento sportivo o di lavoro. Gli archi e le balestre non sono considerate

armi improprie se portati senza le frecce o non incordati (è comunque chiaramente solo un trasporto). Per il D. L.vo 204/2010 vi rientrano i laser di classe superiore alla 3b e le armi a salve e i simulacri di armi. Questi strumenti sono liberamente importabili, acquistabili, detenibili senza denuncia e trasportabili; possono essere portati solo per giustificato motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione primaria. Per importazione e commercio di armi a salve e strumenti riproducenti armi vi sono norme particolari (art. 5 L. 110) Il cacciatore e l'escursionista possono portare ogni tipo di coltello o altri strumenti da campagna. Chi è uscito di casa portando l'oggetto per un giustificato motivo, è legittimato a portarlo fino a che non rientra a casa. Il porto senza giustificato motivo è punito dall'art. 4 L. 110/1975.

Non sono armi proprie, secondo la prassi della maggioranza delle questure e con piena logica, le spade, le katane, le sciabole, le shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da arredamento o da uso scenico, o complemento di divisa. Esse quindi vengono liberamente importate e vendute e non vanno denunciate. Però ogni tanto qualche

sciocco sequestra e denuncia a sproposito dimenticandosi che i negozi sportivi sono pieni di questi oggetti e che è lo stesso Stato a dare agli allievi ufficiali la spada come oggetto da parata.<sup>1</sup>

**Strumenti riproducenti armi:** Il D. L.vo 204/2010 ha introdotto la categoria degli Strumenti riproducenti armi, caotica e scoordinata, in cui sono finiti:

- armi giocattolo che imitano armi vere ma non in metallo e che sparano sono cappellette per giocattoli; sono del tutto libere e non devono avere il tappo rosso;

- gli stessi, ma in materiale metallico; devono avere il tappo rosso (perché mai?); vi rientrerebbero quindi le armi disattivate. Ma il relativo regolamento non ne parla;

- armi giocattolo in qualsiasi materiale che sparano proiettili con potenza inferiore a un Joule (softair): tappo rosso solo se confondibili con un'arma vera; altrimenti devono avere la parte anteriore colorata in rosso per almeno tre cm.;

---

<sup>1</sup> Si veda ora sopra a pag. 6

- strumenti in metallo a forma di arma che possono sparare cartucce a salve; devono avere la canna occlusa e il tappo rosso; sono soggetti a bancatura; non devono poter sparare razzi.

Come si vede sono disposizioni in parte deliranti e che servono solo a far diventare carissimi i giocattoli importati e che devono essere prodotti apposta per l'Italia. Il detentore può eliminare tappo rosso e verniciature senza conseguenze.

Con le armi a salve si può sparare liberamente (senza disturbare) perché per definizione non si tratta di spari pericolosi vietati. Il reato di procurato allarme per aver sparato è una invenzione di ignoranti.

Per un'errata interpretazione del Ministero vengono considerate armi da sparo i lancia-siringhe veterinari che funzionano con cartuccia a salve od aria compressa, sebbene si distinguano ben poco da una cerbottana e siano un tipico strumento da lavoro.

Attenzione: il D. L.vo 204/2010 vieta produzione e commercio delle armi a salve con sfogo dei gas attraverso la canna. Ma, stante la confusione fatta dal Ministero, è norma che vale solo per le armi prodotte o importate dopo il 5-11-2013 (ma si può sostenere che restano libere fino

all'emanazione del regolamento che non verrà mai più fatto). Come le norme sul tappo rosso, non valgono per il detentore, ma solo per importatori e commercianti. Il decreto vieta il porto senza giustificato motivo di tutti gli strumenti riproducenti armi. Norma assurda; il motivo è nello strumento stesso: fare segnali sonori, scacciare un cane, giocare, ecc.; servono solo a quello!

Le **armi softair** sono libere se con potenza non superiore a 1 Joule; le **paintball** erano vietate; ora il D.L.vo 121/2013 stabilisce che **non sono armi** quelle con meno di 7,5 J e quelle da 7,5 a 12,7 J5; la materia doveva essere regolata con un regolamento ma il ministero ha rinunciato a farlo; è prevedibile che il loro uso sarà ostacolato in ogni modo. È bene considerarle armi improprie e usarle solo in luoghi privati. Per il resto sono da considerare del tutto libere.

**Parti di armi**<sup>1</sup>: Sono parti di arma, per norme internazionali ed italiane, **esclusivamente** le parti essenziali elencate: la canna, il telaio, il fusto o telaio ivi compresi, se del caso,

---

<sup>1</sup> Art. 19 L. 110/1975 e D. L.vo 204/2010

sia lo *upper* che il *lowet receiver*, nonché il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, il tamburo, le bascule; le parti non elencate non sono parti di armi ai fini della legge e spera che la Cassazione legga le leggi vigenti e non le sue vecchie sentenze, sbagliate da 25 anni! Per la Direttiva europea 2017 caricatori e silenziatori sono accessori e non parti. Il decreto italiano di recepimento, per un errore di formulazione, invece ha inserito i serbatoi e i caricatori non a norma fra le armi proibite, ma poi ha stabilito che l'unica conseguenza pratica è che occorre denunciarli!

Sono parti di arma solo quelle finite; quelle in lavorazione, che non possono essere direttamente montate a comporre un'arma, sono libere. Non sono quindi parti di armi quelle danneggiate in modo da non poter essere assemblate in un'arma senza lavorazioni meccaniche nonché quelle che potrebbero appartenere anche ad un'arma giocattolo o disattivata (calcio in legno, grilletto, minuterie) e quelle che non appartengono a nessun'arma esistente.

Non è parte il tamburo o il caricatore di un'arma a salve. Le **parti essenziali finite** di armi che non facciano parte di un'arma intera

devono essere denunciate (giurisprudenza costante della Cassazione). Vanno denunciate le canne aggiuntive; queste devono anche recare un numero di matricola. Non sono parti di arma, ma accessori di libera detenzione i riduttori di calibro<sup>1</sup> (canne riduttrici e bossoli riduttori), i visori notturni, i puntatori laser, i cannocchiali e simili accessori. Si noti che un'arma a cui manchi una parte essenziale (ad es. la canna) non è un'arma incompleta, ma solo un insieme di parti di arma; l'efficienza va stabilita in relazione alle singole parti essenziali.

Per le parti di armi non vi è obbligo di custodia, salvo che per le parti di armi delle cat. A 6-7-8.

### **Caricatori e serbatoi**

La Direttiva non regola serbatoi e caricatori ma solo il numero di colpi massimo per armi corte e a (20 colpi) e armi lunghe (10 colpi), salvo quelle detenute ad uso sportivo (non esiste l'arma sportiva in senso tecnico). Serbatoi e caricatori non sono parti di arma; il serbatoio fisso

---

<sup>1</sup> Attenzione: la Cassazione ha detto il contrario, perché ignorava le norme europee, inderogabili.

è una parte non essenziale, il caricatore è un accessorio. Rimane però in vigore il D. L.vo 121/2013, con gli opportuni adattamenti, il quale ha distinto due categorie di **caricatori**:

a) caricatori *a norma* (10 colpi per armi lunghe, 20 colpi per armi corte, 10 colpi per le repliche; sono di libera produzione, importazione, vendita e detenzione e quindi si possono vendere anche al mercato. Non vanno denunciati.

b) caricatori *a norma maggiorati*, per armi ad uso sportivo (numero di colpi indicato in sede di classificazione); sono di libera produzione, importazione, vendita, se destinati ad armi sportive. Essi vanno denunciati. Questi caricatori possono essere venduti dalle armerie; e per logica, anche dai privati, facendo regolare denuncia di cessione. Vanno denunciati e se ridotti a norma, possono essere venduti (ma prima bisogna toglierli dalla denuncia) e denunciati, poi si può fare ciò che si vuole.

Attenzione: la norma del decreto 104/191, art. 12 c. 4, dice che possono essere detenuti solo da tiratori tesserati, salvo che già denunciati prima del 13 giugno 2017. Quindi essi possono essere scambiati solo fra costoro e pare che l'armiere potrà venderli solo a questi tesserati.

I caricatori di qualsiasi tipo (salvo quelli che

appartengono ad un'arma da guerra) non sono parti di arma (se la Cassazione lo capisce!). Però la detenzione senza denuncia di un caricatore maggiorato o non a norma (lett. b e c), è punita a norma art. 697 C.P.

- Il privato che cede un caricatore non a norma non commette alcun reato perché comunque non è una parte d'arma; la stessa cosa per chi lo acquista; ma non saprà come denunciare l'oggetto.

Si ritiene che il caricatore o serbatoio di un'arma sportiva non può comunque superare i 29 colpi. È decisione del Banco di prova, che può anche mutare orientamento.

L'uso di un caricatore maggiorato su di un'arma non costituisce alterazione di arma (se lo capisce la Cassazione!).

Consiglio: denunziate tutti i caricatori, salvo quello unico, base dell'arma. Però nella denuncia dell'arma è opportuno indicarne la capacità.

NB: La regolamentazione di caricatori e serbatoi è insensata, caotica e incomprensibile. Non è colpa mia!

### **Armi inefficienti - Disattivazione Rottamazione**

Un'arma da comune da sparo si considera inefficiente in modo irreversibile quando sono rese inefficienti tutte le parti essenziali; è sufficiente che il ripristino sia impossibile con la normale attrezzatura hobbistica (chi dispone di una officina meccanica, può ricostruirsi un'arma e i pezzi nuovi!). Un'arma antica è inefficiente se inidonea a recare offesa per difetto ineliminabile, con la normale attrezzatura artigianale, dei congegni di sparo<sup>1</sup>, oppure se manca o è inefficiente la canna (non esiste la nozione di parte di arma antica). Un'arma bianca spuntata e non affilata non è più un'arma, ma solo un pezzo di ferro. Per le armi antiche è sufficiente che sia otturata la canna o il luminello oppure che sia rotto il meccanismo di sparo.

La disattivazione delle armi era stata regolata con la circolare 20 settembre 2002, n.557

---

<sup>1</sup> art. 5 della L. 36/90

che non vincolava i cittadini: chi rinveniva un'arma la disattivava e poteva tenerla senza problemi. Il 15-12-2015 usciva il Reg. europeo nr. 2403 che fissava regole uniformi per la disattivazione di armi moderne, a partire dall'8 aprile 2016. Con DM di pari data veniva emanato il regolamento ministeriale. Le regole giuridiche da seguire sono: 1) Le armi comuni già concretamente disattivate sono legalmente detenibili, ereditabili e vendibili; se però vengono messe in commercio o esportate, devono essere certificate. 2) La disattivazione va eseguita da riparatori o fabbricanti di armi. 3) Il detentore di un'arma deve informare la questura che vuol fare disattivare l'arma dalla ditta X e la questura entro 30 giorni ne prende atto, 4) L'arma disattivata viene inviata al Banco di Prova che la punzona e rilascia un certificato.

La rottamazione di armi o parti essenziali deve avvenire mediante versamento a CC; se si sostituisce una parte che reca i dati identificativi, la parte vecchia va versata<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> D.to L.vo 26 ottobre 2010 n. 204 e 104/2018

## Acquisto di armi

Ogni cittadino sano di mente, che non si ubriachi o non si droghi e che non sia pregiudicato o malfamato o obiettore di coscienza ha diritto di acquistare armi. Chi è munito di una qualsiasi licenza di porto d'armi ha già dimostrato all'autorità di essere sano di mente ed onesto e quindi può acquistare armi e munizioni di ogni genere, nei limiti consentiti. Chi ha licenza di porto di fucile può acquistare armi corte, e viceversa. Per le munizioni si veda apposita voce.

In caso di soggetti che hanno commesso reati in passato e sono stati riabilitati, non si tiene conto delle condotte anteriori alla riabilitazione. Lo stesso principio deve valere per i reati estinti dopo un certo periodo dalla condanna, poiché l'estinzione prevale sulla riabilitazione che neppure può essere concessa (non si può riabilitare da una cosa che non c'è più.)

I limiti per la **detenzione** di armi sono:

- Armi comuni da caccia, senza limite
- Armi comuni sportive anche se proibite,  
12 pezzi
- Armi comuni in genere, 3 pezzi

Entro tali limiti si possono detenere più esemplari dello stesso modello di arma.

Chi non ha una licenza di porto d'armi deve invece richiedere apposito nulla osta<sup>1</sup> per ogni operazione di acquisto di una o più armi. Va richiesto alla questura indicando i motivi (caccia, difesa, sport) e il tipo di armi che si intendono acquistare; occorre presentare un certificato di sanità mentale da cui risulti che non si è matti e non ci si droga o ubriaca. Esso viene rilasciato dall'ASL oppure da un medico militare o della Polizia o dei Vigili del fuoco<sup>2</sup>. Per appartenenti alla PS o a Forze Armate è sufficiente l'attestazione di servizio.<sup>3</sup> Occorre inoltre l'idoneità al maneggio delle armi ai fini dell'acquisto (non per legge, ma per prassi), porto e detenzione. Essa è rilasciata dai TSN e vale per tutta la vita. Chi ha prestato servizio nelle forze armate è considerato idoneo per 10 anni dal congedo; se entro i 10 anni ottiene una licenza di porto o N.O. all'acquisto, rimane idoneo per sempre.

In alcune questure, come suggerito dal Ministero, non richiedono il maneggio armi se il richiedente rinuncia a detenere le munizioni per

---

<sup>1</sup> Art. 35 T.U. di P.S.

<sup>2</sup> Un tempo poteva essere rilasciato dal medico di base.

<sup>3</sup> Dm 5 aprile 2016

l'arma; soluzione esatta perché neppure il collezionista deve produrlo<sup>1</sup>, visto che non può detenere le munizioni. Ovvio poi che sarebbe insensato chiedere il certificato del TSN al maneggio di armi da sparo, a chi vuol acquistare un'arma bianca o un'arma antica! Sono illegittime le imposizioni circa le modalità di custodia (arma smontata, arma in cassaforte) apposte nel nulla osta perché modificano l'atto tipico previsto dalla legge.

Chi detiene armi deve presentare ogni cinque anni un certificato ASL di sanità mentale<sup>2</sup>, ma si può attendere che esso venga richiesto dall' autorità di P.S.; però il tal caso si deve poi correre a portarlo entro 60 giorni (attenzione ai tempi della ASL1); se si hanno licenze di porto d'armi il termine decorre dalla data di rilascio della licenza. Quindi: quando scade la licenza di caccia o di TAV o la si rinnova oppure si deve presentare il certificato per continuare a detenere le armi. Il nulla osta è gratuito, non si pagano bolli, e vale trenta giorni per tutto il territorio italiano.

---

<sup>1</sup> Art. 3 L. 36/1990

<sup>2</sup> D.ti L.vi 204/2010 e 121/2013. Il primo termine scade il 4 maggio 2015.

Esso autorizza a trasportare le armi acquistate fino al luogo di detenzione.

Gli **obiettori**<sup>1</sup> al servizio militare possono acquistare liberamente armi liberalizzate e possono ottenere nulla osta solo per acquisto di armi ad aria compressa con più di 7,5 J o di repliche di armi ad avancarica a più colpi. Possono ottenere licenze di trasporto per esse. Possono ovviamente usare le armi liberalizzate e quindi ottenere il nulla osta per acquisto di polvere nera. Essi hanno diritto di ottenere dal TSN certificato di abilitazione al tiro per le armi loro consentite. Se hanno rinunciato allo status di obiettore<sup>2</sup> riacquistano i diritti di ogni altro cittadino.

I **cittadini comunitari** non residenti in Italia devono esibire alla questura anche il nulla osta del proprio paese. In teoria anche un cittadino extracomunitario può ottenere licenze di PS, ma spesso si richiede reciprocità di trattamento (richiesta incostituzionale) e gli può essere difficile dimostrare i requisiti personali.

La legge<sup>3</sup> prevede che il prefetto può vietare

---

<sup>1</sup> L. 230/1998 e 130/2007

<sup>2</sup> L. 130/2007

<sup>3</sup> Art. 39 T.U. di P.S.; D. to L.vo 121/2013

la detenzione di armi a chi potrebbe abusarne assegnando un termine di 150 giorni per cedere le armi. È provvedimento amministrativo che deve rispettare la procedura prevista per i provvedimenti amministrativi. Accade sempre più spesso che agenti di polizia giudiziaria che accertano un modesto illecito in materia di armi, oltre a sequestrare l'arma o cartuccia corpo di reato, si portino via "in via cautelare" tutte le armi. È comportamento non consentito dalla legge e che potrebbe comportare risarcimento danni. Solamente in caso di urgenza e pericolo (segni di squilibrio del detentore, atti gravi di violenza) ogni ufficiale od agente di P.S. può provvedere all'immediato ritiro delle armi con atto motivato da inviare immediatamente al prefetto<sup>1</sup>. Se il prefetto non provvede entro 48 ore, le armi vanno restituite perché ciò significa che non vi era alcuna urgenza o pericolo (procedura che deve essere analoga a quella per il sequestro penale, altrimenti diviene incostituzionale). Ma per ora tutti fanno quel che gli pare!

---

<sup>1</sup> Nuova norma contenuta nel D.to. L.vo 121/2013

## **Denuncia detenzione e custodia di armi**

Chi è in possesso di armi o loro parti essenziali deve denunciarle entro 72 ore dalla ricezione; è opportuno indicare l'ora della ricezione nel documento di cessione. Sul punto va però subito chiarito un possibile equivoco: l'obbligo di denuncia entro 72 ore dalla ricezione è previsto per chi entra in possesso di una nuova arma; e se è in viaggio con essa la dovrebbe denunciare entro 72 ore dall'arrivo al luogo di detenzione definitivo. Chi trasporta un'arma non deve denunciare nulla fino al momento in cui cessa di trasportare l'arma e la detiene in luogo diverso da quello in cui è denunciata per più di 72 ore; se dopo essere andato in un luogo, alla 72.esima ora si sposta con l'arma, cessa l'obbligo di denuncia e questo obbligo rivive solo se si ferma per oltre 72 ore in altro luogo. Quindi in pratica, visto che quasi mai è possibile provare un preciso momento iniziale da cui decorrono le 72 ore, vi è una notevole larghezza per chi si muove spesso con l'arma. Se però uno va in ferie nella casa di montagna e vi trasporta un'arma e vi si ferma, deve fare la denuncia di trasferimento temporaneo all'autorità di PS locale entro 72 ore dall'arrivo con l'arma. La detenzione di armi non richiede

il possesso di licenze di porto. La denuncia<sup>1</sup> viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando i dati indicativi delle armi e il luogo di loro custodia. La denuncia viene presentata alla Questura o Commissariato del comune di custodia; se mancano, ai Carabinieri. Essi timbrano l'originale per ricevuta e trattengono la copia. Il funzionario non può rifiutarsi di timbrare la denuncia, anche se sbagliata o incompleta, perché il cittadino ha il diritto di avere la prova immediata di aver fatto denuncia tempestiva e di detenere legalmente l'arma; le correzioni o le trascrizioni su moduli ufficiali, verranno fatte, se necessario, successivamente. La denuncia può essere fatta anche per raccomandata con ricevuta di ritorno (almeno secondo le regole generali sugli atti amministrativi), allegando la fotocopia di un documento di identità con la propria firma oppure a mezzo posta certificata personale, (il che dimostra ulteriormente che l'ufficio deve solo prendere in consegna la denuncia senza far perdere tempo al cittadino!). Questa denuncia può essere inviata direttamente alla Questura anche se competente alla ricezione è

---

<sup>1</sup> Art. 15 e 38 T.U. di P.S., artt. 57, 58,73 Reg. T.U.

un diverso ufficio<sup>1</sup>.

La denuncia deve contenere anche l'elenco di tutte le armi possedute e già denunciate, anche se presso altri uffici. Le munizioni possono essere denunciate assieme alle armi o separatamente. Le munizioni possono anche essere non pertinenti alle armi denunciate e si possono detenere anche senza avere alcuna arma.

Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va denunciata da parte di chi fa il comodato e di chi riceve l'arma se supera le 72 ore; non va denunciato il prestito fatto, durante una partita di caccia o un turno di gare.

Le armi possono essere detenute e denunciate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda abitazione). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia e che ad esso il proprietario dell'arma possa accedere liberamente. Anche in questo caso il funzionario non può censurare in anticipo il luogo scelto per la custodia e rifiutare

---

<sup>1</sup> Così stabilito dal D.to L.vo 121/2013 e ribadito dal D.to L.vo 104/2018;.

la denuncia. Se successivamente accerterà che in concreto le armi sono mal custodite, denuncierà tale reato<sup>1</sup>.

Nel luogo di denuncia le armi possono essere detenute cariche e pronte all'uso, perché sono destinate anche alla difesa abitativa; non devono essere conservate smontate o chiuse in cassaforte. Importa solo che esse siano al sicuro da furti quando nessuno è in casa (se vi è una persona capace in casa, le armi sono automaticamente ben custodite) e che non le possano usare bambini o minorati; nel momento in cui una persona capace è in casa, non occorre alcuna misura di custodia. È consentito lasciarle alla portata di familiari ed altre persone ospitate, se capaci; non è richiesto che esse siano abilitate al maneggio di armi. Una casa con finestre non accessibili e con robusta porta e serrature è un luogo idoneo per impedire furti. In una casa di campagna che rimane vuota per parecchi giorni è consigliabile una cassaforte e un allarme. L'obbligo di custodia non riguarda le parti di armi<sup>2</sup>, salvo quelle delle armi di cat. A 6-7-8; perciò l'arma privata

---

<sup>1</sup> Art. 702 C.P., artt. 20 e 20 bis L. 110/1975

<sup>2</sup> Cass. 21-12-2004 n. 4659

di una parte essenziale non richiede un particolare dovere di custodia; ma comunque è doveroso fare un po' di attenzione. Le armi non vanno mai lasciate all'aperto in auto, se non custodita "a vista" da una persona.

Chi trasferisce le armi in altra abitazione deve denunciare entro 72 ore il trasferimento.<sup>1</sup>

I fabbricanti e commercianti di armi non devono denunciare né armi né munizioni poiché le possono caricare sul registro giornaliero<sup>2</sup>. Non deve denunciare le armi l'agente di PS che le detiene per servizio (la detenzione risulta già da atti pubblici).

Per le armi di cui alle cat. A6-7-8 della direttiva (armi proibite) vige ora un regime particolare:

- Di regola ne è vietata la detenzione.
- I tiratori iscritti ad una federazione sportiva affiliata al Coni ne possono detenere fino a 12 pezzi se dichiarate sportive. Non vi è limite al numero di caricatori. Logica vuole che siano iscritti ad una federazione che usa proprio i tipi

---

<sup>1</sup> Art. 38 , modif. e art. 17 TU

<sup>2</sup> Art. 57 Reg. T.U.

di armi che si vogliono detenere, e non a una qualsiasi come quelle del tiro a volo o del tiro con l'arco. Sul punto della qualifica di tiratore sportivo il Decreto di recepimento ha violato la direttiva.

- Chi detiene armi di cat. A 6-7-8 e loro caricatori deve adottare speciali misure di sicurezza che quindi il questore può imporre all'atto della denuncia. Meglio pensarci prima dell'acquisto!

- Il non tiratore può acquistare queste armi ma; a) solo per eccezionali esigenze motivate, b) le deve mettere obbligatoriamente in collezione e con particolari misure di sicurezza; queste non si applicano a chi già deteneva le armi e i caricatori per esse al 13 giugno 2017. È possibile che i questori vietino la detenzione delle munizioni ad esse pertinenti, anche se si hanno armi dello stesso calibro fuori collezione (o tutte fuori o tutte dentro). Si vedano poi le disposizioni sulle collezioni.

Chi deteneva armi e loro parti delle cat. A6-7-8 alla data del 13 giugno 2017 può continuare a detenerle; chi le ha acquistate fra il 13 giugno ed il 14 settembre 2018 dovrà adeguarsi al decreto entro il 31 dicembre 2018 (art. 12 comma 9). È contrario a logica e Costituzione che la

stessa arma sia soggetta a differenti regimi di custodia a seconda di chi la detiene. È probabile che i questori interverranno ad imporre prescrizioni particolari caso per caso.

### **Collezione di armi**

Chi intende detenere più di 12 armi sportive o più di 3 armi comuni non da caccia deve munirsi preventivamente di licenza di collezione<sup>1</sup>; questa ha essenzialmente lo scopo di accertare che siano adottate misure di custodia adeguate al numero e tipo delle armi. La licenza si richiede al questore (unendo due bolli) ed è gratuita e permanente. Non è richiesta la capacità tecnica né la idoneità fisica. Si può richiedere la licenza anche se non si intende detenere armi fuori collezione ed anche per una sola arma<sup>2</sup>. Nulla vieta che nella richiesta iniziale si indichi il numero presumibile delle armi e loro tipologia che si intendono collezionare in futuro e indicare misure di custodia già adeguate al numero finale, così rendendo automatico l'inserimento dei successivi acquisti.

---

<sup>1</sup> Art. 10 e 20 L. 110/1975

<sup>2</sup> DPR 311/2001

Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi acquisti chiedendo ogni volta l'inserimento dell'arma o delle armi nella licenza (due bolli). Alcune questure richiedono la domanda preventiva, prima dell'acquisto; questa è necessaria solo se già si è esaurito il numero di armi fuori collezione; altrimenti si denuncia l'acquisto e poi si fa domanda di trasferimento in collezione. Non è richiesta alcuna autorizzazione per togliere le armi dalla collezione o per cederle. Basta la denuncia, senza pagamento di bolli.

In collezione si poteva detenere un solo esemplare per ogni modello di arma catalogata; per le armi non catalogate in quanto precedenti al 1979 se ne potevano detenere due esemplari con la stessa denominazione e calibro<sup>1</sup>; altri esemplari potevano essere detenuti fra quelli fuori collezione (quindi se uno ama solo le Luger può averne cinque).

Ora, considerando che il catalogo nazionale non esiste più e che la nozione di modello non è più ufficiale, si ammette che anche marchi o

---

<sup>1</sup> Circolare 10.9876/10/100(2) del 14 febbraio 1980

punzoni o altre varianti rendono diverso il "modello" e quindi si possono detenere più esemplari di armi dello stesso modello purché non perfettamente identici.<sup>1</sup>

Non possono essere detenute munizioni pertinenti alle armi in collezione; il divieto cade se si hanno armi dello stesso calibro fuori collezione. Il Questore, stante le eccezionali esigenze di custodia, potrebbe imporre il divieto assoluto di detenere le munizioni pertinenti ad armi di cat. A 6-7-8 in collezione, salvo il caso raro in cui si abbiano altre armi di quel tipo anche quali tiratori sportivi.

Il Decreto 104/2018 regola diversamente dal passato l'uso delle armi comuni in collezione. Il collezionista in possesso di certificazione di idoneità al maneggio armi può portare le sue armi ad un poligono, ma ogni arma solo una volta ogni sei mesi; al poligono può fare prove di funzionamento sparando al massimo 62 colpi con munizioni acquistate nel poligono oppure in armeria, ma da consumare entro 24 ore. Non è chiaro se si possano far sparare altre persone o se si possano usare munizioni di altro oltre i 62

---

<sup>1</sup> Circ. 15(10/1996 Prot. 559/C-50.64 39-E-85

colpi.

La violazione di queste regole è punita solo con la sanzione amministrativa fino a 100°€  
Chi non ha una licenza di porto dovrà dare avviso di trasporto ed attendere che esso venga visto.

Chi trasferisce le armi in collezione in altro domicilio deve rinnovare preventivamente la licenza per i nuovi locali.

Anche la licenza di **collezione di armi antiche** rare ed artistiche è gratuita e permanente; le misure di sicurezza possono essere largamente attenuate od omesse; infatti le repliche di armi ad avancarica, funzionanti e robuste, sono di libera detenzione e in molti stati europei sono del tutto libere! È vietato detenere le munizioni, ma si può detenere polvere da sparo. Il titolare può ampliare la collezione senza denunciare le nuove armi, se esse sono dello stesso genere per cui stata rilasciata la licenza (ad es. una nuova pistola se già si detenevano armi corte da fuoco). È bene che il genere di armi che si intendano collezionare venga indicato in licenza.

Chi ha una stanza blindata per la collezione di armi, può ovviamente conservare in essa anche le armi fuori collezione o di conviventi.

Le armi bianche moderne possono essere detenute in qualsiasi numero senza licenza di collezione, ma vanno denunciate.

### **Porto di armi<sup>1</sup>**

Le armi proprie possono uscire dal luogo in cui sono custodite e sue adiacenze<sup>2</sup> solo in mano di persona munita di licenza di trasporto o di porto d'armi. Adiacenze di una abitazione sono i luoghi esterni direttamente collegati ad essa e di uso esclusivo del proprietario (aia, cortile, orto, giardino, atrio, garage, stalle, ecc.) poiché ad essi è logico estendere le esigenze di difesa abitativa.

Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver commesso reati gravi ed aver fatto il militare oppure avere il certificato di idoneità al maneggio delle armi, dato dal TSN (si vedano le nuove disposizioni alla voce Nulla Osta). Il certificato è generico e non ha importanza se sia stato conseguito con armi lunghe o corte. Inoltre

---

<sup>1</sup> Art. 42 T.U. di P.S. e art. 699 C.P.

<sup>2</sup> Art. 699 C.P.

occorre produrre il certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla ASL o da medico militare o della polizia. La riabilitazione e l'estinzione del reato cancellano interamente i vecchi reati che non sono più ostativi al rilascio. Purtroppo il Consiglio di Stato ha stabilito l'esatto contrario. L'attuale orientamento è di non concedere licenze a chi ha commesso delitti o contravvenzioni, a chi ha fatto uso di droga, a chi ha avuto disturbi psichici; i questori e prefetti fanno largo uso della loro discrezionalità in materia e spesso finiscono nell'arbitrio.

Alcune persone, salvo gli obiettori, possono portare armi senza licenza e senza idoneità al maneggio: prefetti, ufficiali di PS, magistrati ordinari, giudici di pace, magistrati onorari ed amministrativi, dirigenti di carceri. Altri, appartenenti a corpi militari o dipendenti da enti pubblici, portano le armi senza licenza durante il servizio e secondo i propri regolamenti. Gli ufficiali delle FF.AA. in servizio permanente attivo<sup>1</sup> hanno diritto alla licenza di porto d'armi gratuita (alcuni uffici contestano illegalmente la

---

<sup>1</sup> Art. 75 Reg. T.U.

gratuità).<sup>1</sup> Altre categorie possono ottenere licenza gratuita se il richiedente è esposto a particolare rischio<sup>2</sup>.

Non si è tenuti a portare con sé copia della denuncia dell'arma.

Le licenze di porto d'arma sono:

• **Licenza di porto di arma corta per difesa personale**; non esiste più da tempo la distinzione tra pistola e rivoltella. Viene rilasciata dal prefetto a chi ha dimostrato bisogno di difendersi (frequente trasporto di danaro, pericolo di sequestro, possesso di preziosi, professione a rischio, politici, ecc.). Deve essere rinnovata ogni anno (€115), ma il libretto con la foto viene rilasciato con la validità di cinque anni<sup>3</sup>; ogni anno va inserito il foglietto intercalare che avrà valore per un anno dalla data del rilascio. A partire dal 10 febbraio 2012 le licenze scadranno sempre al compleanno del titolare. Se non si è pagata la tassa il libretto non vale nulla e non abilita all'acquisto di armi e al loro trasporto.

---

<sup>1</sup> Tar Liguria 12-02-2018 n. 187

<sup>2</sup> Art. 7 L. 36/1990 e DM 371/1944

<sup>3</sup> DM 17 aprile 2003

Autorizza al porto di armi corte, anche di modello sportivo (attenzione: tesi contestata dalla PS, ma in contrasto con l'espressa volontà del legislatore indicata negli atti parlamentari), in ogni tempo e luogo salvo che in riunioni pubbliche (comizi, partite di calcio, discoteche affollate) e su aeromobili. Su treni e mezzi di trasporto pubblico terrestre statali o regionali e su traghetti delle ferrovie devono essere scariche e smontate (per le pistole basta togliere il caricatore)<sup>1</sup>. Il responsabile di un edificio pubblico (ad es. museo o tribunale) o privato (ad.es. banca) può vietare che si entri con armi.

Autorizza a sparare con arma corta, per sport o per difesa, ovunque al di fuori di luoghi abitati; nell'abitato si può sparare per diletto, ma solo in luoghi chiusi ove sia esclusa la fuoriuscita di proiettili e inquinamento acustico.

La licenza rilasciata alle guardie giurate è una normale licenza di porto d'armi a tariffa scontata, non soggetta a limitazioni temporali (non possono però andare in riunioni pubbliche, ecc., se non in specifico servizio). Se licenziate può

---

<sup>1</sup> DPR 753/1980

essere sospesa dal prefetto. Il foglietto intercettare ha validità di due anni e ciò comporta che anche il libretto durerà 6 anni e non 5<sup>1</sup>.

La legge prevede una licenza per il bastone animato, ormai obsoleta.

Competente al rilascio è il prefetto della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio. Per l'italiano emigrato vale la residenza AIRE.

• **Licenza di porto di fucile per uso di caccia:** originariamente la licenza di porto di fucile per difesa personale non richiedeva dimostrazione del dimostrato bisogno; chi intendeva usarla anche per caccia<sup>2</sup> doveva pagare una ulteriore tassa; da ciò la dicitura "anche" usata.

Il D. M.17 aprile 2003 ha introdotto un unico libretto di porto di fucile che verrà rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa personale. Secondo la Cassazione, l'uso dell'arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. cacciare con licenza per tiro a volo) non comporta sanzioni penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa. Si ricorda che la licenza

---

<sup>1</sup> Legge 28 novembre 2005, n.246, art, 10

<sup>2</sup> L. 157/1992

di caccia assorbe quella per il tiro a volo. È illegittima la richiesta di consegnare la vecchia licenza quando se ne chiede il rinnovo; è un documento di identità con validità decennale e non può essere tolto al suo titolare (ma perché si deve pensare di poterglielo togliere?).

La licenza per difesa con arma lunga è annuale e deve essere rinnovata ogni anno, anche se il libretto rimane valido per 5 anni; quindi è regolata come la licenza per arma corta.

La licenza per caccia o tiro a volo è valida per 5 anni, non occorre il foglietto intercalare, ma basta pagare le tasse. Il fatto di non pagare la tassa annuale di CC.GG. (€168) non comporta la sua inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali se si fa uso dell'arma<sup>1</sup>; quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto autorizza a comperare armi e al trasporto di armi e all'esportazione mediante Carta Europea e chi porta il fucile non commette alcun reato (Cassazione costante). In questo caso infatti ha comunque valore di licenza di tiro a volo, per l'appunto gratuita (e finché si ha la licenza di caccia non si

---

<sup>1</sup> Art. 31 L. 157/1992, art. 15 L. 497/1974

può ottenere anche la licenza di tiro a volo; ovvio quindi che essa valga comunque e sempre a tal fine). **Attenzione:** Il Ministero insiste ottusamente a negare l'evidenza e la giurisprudenza e così chi non ha pagato la tassa annuale e vuole acquistare un'arma, deve richiedere un nulla osta con cui si dichiara che ha i requisiti necessari, cosa assurda visto che ha già un porto d'armi!! Oppure può richiedere anche una licenza di tiro a volo!<sup>1</sup>

La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune da caccia, purché non per difesa personale, osservata la normativa venatoria (ad esempio per tiri di prova). È però praticamente impossibile stabilire se un'arma lunga è portata per difesa o per caccia, salvo che lo dichiarare lo stesso autore del fatto. Attenzione: si può discutere se sia o meno consentito portare un'arma lunga sportiva: in pratica bisogna far conto che non sia consentito e ci si risparmia un sacco di grane.

I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in più vanno osservati i divieti venatori che vietano di portare fucili carichi e fuori cu-

---

<sup>1</sup> Circolare 20 maggio 2016

stodia in tempo e luoghi di caccia non consentita, a bordo di veicoli (anche carro e bicicletta), nei centri abitati, e di osservare determinate distanze (violazioni punite con sanzioni amministrative) e di usare determinati tipi di armi. Ciò comporta che in alcuni luoghi e giorni non si può sparare liberamente con l'arma lunga, salvo che ciò avvenga in luoghi attrezzati (poligoni, anche privati) oppure sotto il diretto controllo dell'autorità amministrativa (ad es. gare estemporanee di tiro, prova di fucili, esami di cacciatori, ecc.) la quale constati che non si fa del bracconaggio. Il cacciatore può portare con sé più di un fucile.

Competente al rilascio della licenza è il questore della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio. Per l'emigrato vale la residenza AIRE.

• **Licenza di porto di fucile per il tiro a volo:** qualcuno la chiama licenza per il tiro sportivo, ma è dicitura priva di significato. Quando nel 1967 vennero introdotte le tasse venatorie regionali si creò questa licenza per chi voleva portare il fucile, ma non cacciare. Quindi è una normale licenza di porto che autorizza "il porto di armi lunghe da fuoco" fino ad ogni campo di tiro a volo. È gratuita ed ha la validità di cinque

anni. Non è richiesta la iscrizione alla FITAV, che è una associazione privata. Non è necessario possedere un fucile, che può essere preso in comodato. I requisiti richiesti sono gli stessi indicati per la licenza di caccia. Chi ha la licenza di caccia non ha ragione di avere anche la licenza di TAV, ma ora il Ministero consente di avere entrambe le licenze<sup>1</sup>. Consente di acquistare e trasportare armi e munizioni di ogni genere (anche armi corte). È illegittima la pretesa che per il rinnovo si dimostri di aver effettivamente fatto tiro a volo.

Dall'insieme della legge si comprende che essa consente il porto solo di fucili a canna liscia. La lettera della legge autorizza chiaramente il porto (al tempo della norma, si andava al tiro a volo con il fucile a tracolla), ma ora ci si deve limitare a trasportare il fucile; ormai la regola è che quando il fucile non si può usare oppure si è su di un veicolo, deve essere in una custodia non rapidamente apribile. Il titolare può sparare con il fucile in qualsiasi poligono, anche privato. Non è consigliabile di sparare ai piattelli in zona non attrezzata a campo di tiro

---

<sup>1</sup> circolare 20 maggio 2016.

per evitare contestazioni venatorie od ecologiche.

### **Trasporto di armi<sup>1</sup>**

È vietato il trasporto, senza avere una licenza di porto d'armi o senza previo avviso alla PS, di armi proprie di ogni genere (antiche o moderne, bianche o da fuoco).

Trasportare un'arma significa spostarla da un luogo ad un altro in condizioni tali da rendere materialmente impossibile di usarla, carica o scarica, in modo rapido; le armi non devono poter essere usate rapidamente, neppure se ci si trova in situazione di pericolo e quindi di legittima difesa e neppure per minacciare. Quindi: se l'arma è di tipo scomponibile dovrà essere smontata in almeno due parti, (nessun problema per doppiette, sovrapposti, fucili con otturatore; lo smontaggio potrebbe essere complicato, e quindi non dovuto, per pistole, rivoltelle e semiautomatici); l'arma deve essere scarica, il caricatore senza cartucce e le munizioni devono

---

<sup>1</sup> Art. 34 T.U. di P.S., artt. 50 e segg. Reg. T.U., art. 18 L. 110/1975, Circ. 17 febbraio 1998

essere a parte o, se assieme alle armi, imballate a parte. Le armi dovranno essere in un contenitore chiuso a chiave oppure in un involucri ben legato con cinghie o corde. Questo in linea di massima perché, ad esempio, se l'arma è imballata come se dovesse essere spedita, si può fare a meno di smontarla; se l'arma è priva di un pezzo essenziale, si può fare a meno di imballarla accuratamente, ma basta che sia in un involucri. Per armi da tiro può bastare anche l'apposita valigetta, chiusa a chiave e senza munizioni nel caricatore. La cosa importante è che chi controlla il trasporto possa constatare che effettivamente per poter impugnare l'arma occorre una serie di operazioni non eseguibili in poche decine di secondi.

Le regole esposte valgono per le persone autorizzate al trasporto; chi trasporta illegalmente dovrà fornire una prova molto più convincente! Infatti un bracconiere non può andare nel bosco con un fucile ben imballato, appostarsi in attesa di un cervo e, se scoperto, sostenere che egli l'arma la stava solo trasportando! La sua condotta in questo caso dimostra che egli aveva l'arma allo scopo di usarla (= portarla) illegalmente e pertanto verrà giustamente condannato per porto illegale d'armi.

Per trasportare armi in genere occorre essere muniti:

- Di apposita licenza di trasporto (detta “avviso di trasporto”) rilasciata dal questore; è gratuita (pagamento di due bolli) e deve indicare giorno e mezzo del trasporto; si può trasportare a mezzo corriere (ma pochi accettano armi) o con il mezzo proprio; in questo caso chiedere espressa autorizzazione.

- Di una qualsiasi licenza di porto d’armi (ivi compresa quella per tiro a volo); queste autorizzano a trasportare fino a sei armi alla volta, proprie o ricevute in comodato, oppure un numero illimitato di parti d’armi. Le armi possono essere trasportate, usando la dovuta diligenza nel custodirle, dove pare e piace (altra abitazione, poligono, armeria). Attenzione a non impugnare l’arma in luogo pubblico o aperto al pubblico (salvo che entro una armeria!) perché si avrebbe un porto. È ormai prassi assodata che la legge vieta solo il porto senza licenza in luogo pubblico o aperto al pubblico; perciò si può trasportare un’arma in un luogo privato (casa altrui, armeria, poligono) e “portarla”, vale a dire impugnarla e, se il luogo lo consente, sparare con essa.

Quindi in un poligono privato può sparare anche chi non ha licenza di porto d'armi o è minore, ma sotto il controllo di una persona capace.

Si ritiene che due persone con licenza di porto possano trasportare 12 pezzi su di un'auto; ma non vi sono decisioni ufficiali. Però è regola logica che nessuno è tenuto a sapere che cosa altri hanno con sé.

Vi sono poi licenze di trasporto limitate e quasi in disuso, e sono:

- **La licenza di trasporto di armi sportive**<sup>1</sup>: essa viene rilasciata dal questore, è gratuita ed ha validità di un anno. Occorre il certificato di idoneità psicofisica, ma non è richiesto il certificato di abilità al maneggio delle armi; occorre invece l'attestazione del TSN o di altra federazione sportiva di tiro affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione ad attività sportiva. La licenza non deve elencare le armi da trasportare perché le armi sportive possono essere prese in comodato.

La licenza autorizza al solo trasporto di un

---

<sup>1</sup> L. 85/1986

massimo di 6 armi sportive su tutto il territorio italiano, senza limitazioni (non solo per andare ad un poligono). Non autorizza allo acquisto in armeria di armi o munizioni.

- **La cosiddetta carta verde**<sup>1</sup>: chi frequenta il TSN ha diritto di ottenere la licenza di trasporto di armi ad un TSN; è una carta di riconoscimento rilasciata dal Presidente e vidimata dal questore; autorizza esclusivamente a trasportare al poligono a cui si è iscritti, o a quelli in cui si vada per gare sociali, armi del tipo consentito nel poligono, anche se non sportive.

Il Decreto 104/2018 ha stabilito che gli armieri non devono attendere il visto dell'avviso di trasporto: l'avviso deve essere inviato almeno 48 ore prima dell'inizio del trasporto e se non interviene un diniego della Questura, le armi possono partire.

### **Vendita o cessione di armi**

Il privato può cedere<sup>2</sup> armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla

---

<sup>1</sup> Art. 76 Reg. T.U.

<sup>2</sup> Art. 35 T.U. di P.S.

osta all'acquisto o di porto d'armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l'acquirente dichiara di ricevere l'arma. Chi cede deve denunciare la cessione allegando la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del documento di legittimazione dell'acquirente. Anche se non espressamente prescritto dalla legge è logico ritenere che la denuncia della cessione va fatta entro 72 ore. È illegittima la richiesta di produrre altri documenti (ad es. copia della denuncia propria o di quella del cedente). Attenzione: la dichiarazione di vendita deve essere redatta e firmata al momento in cui si consegna l'arma!

La cessione temporanea o prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l'arma in comodato deve farne denuncia entro 72 ore, se non la restituisce prima. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi (cioè in possesso di un porto d'armi o nulla osta).

È vietato ai privati acquistare armi **da sparo**

per corrispondenza<sup>1</sup> senza licenza del prefetto: vale a dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha la licenza del prefetto che lo autorizza a riceverle (molti prefetti, ottusamente, non la danno!); altrimenti l'acquirente deve venirsi a prendere l'arma, oppure il venditore spedisce l'arma ad un armiere che poi la consegna all'acquirente. Il divieto non vale per le parti di arma, ma non provate a spedire un'arma suddivisa in due pacchi! La regola vale anche per le armi liberalizzate.

### **Esportazione di armi**

L'esportazione **definitiva** avviene su licenza del questore. Per i paesi europei si applica la procedura dell'accordo preventivo con il paese di destinazione (in sostanza una licenza di importazione).

Il Regolamento UE n. 258/2012 del 14-3-2012, all'art. 9, ha semplificato le procedure di esportazione e importazione **temporanea** di armi al seguito di tiratori e cacciatori. Esso stabilisce a) che per recarsi verso stati extraeuropei (nella Comunità e in Svizzera basta la Carta Europea)

---

<sup>1</sup> Art. 17 L. 110/1975

si possono portare più armi e fino ad 800 cartucce caccia e 1200 per cartucce lunghe o corte per il tiro sportivo; b) che alla dogana di uscita dalla Comunità occorre comprovare il motivo del viaggio (ad es. invito dal paese terzo); c) che fino a tale dogana si viaggia con la CE; d) che volendo si può utilizzare una normale licenza di esportazione. Chiaro quindi che la Carta Europea serve ad esportare temporaneamente armi anche in stati extraeuropei.

Purtroppo il Ministero dell'Economia, con Decreto 14-9-2016 ha voluto dire la sua senza alcuna necessità, non ha capito nulla, è andato contro il Regolamento UE e ha ricomplicato le cose più di prima, con disposizioni assurde e illegittime. Ha regolato lo spostamento di armi all'interno della comunità, già regolato dalla CE e non ha parlato dell'unica cosa da trattare e cioè l'esportazione extracomunitaria!! Ma forse ha solo sbagliato nell'uso della parola "intracomunitaria! **È necessario un chiarimento ufficiale.** Se non è un errore il tiratore che parte da casa con la C.E. dovrebbe avvisare CC o PS e avere in tasca l'invito tradotto per fare tiro. E per andare fuori UE ci vorrebbe ancora la vecchia licenza di esportazione (massimo tre armi, avviso a CC o PS, invito tradotto; valida solo 90

giorni).

- Esportazione temporanea mediante Carta Europea: le armi sono elencate sulla C.E. Per armi da difesa occorre il consenso preventivo dello Stato comunitario di destinazione e transito. Per le armi da caccia o tiro a volo occorre essere muniti di licenza di porto di arma lunga valida in Italia (non è necessario, per quella da caccia, aver pagato le tasse venatorie e neppure il rinnovo annuale). Per le armi sportive non occorre anche una licenza che abiliti al trasporto poiché la C.E. è già una licenza di trasporto. Però la nozione di arma sportiva è solo italiana. Quindi si può trasportare con la C.E. un'arma da difesa se si parteciperà con essa a gare sportive; la questione è stata chiarita dal D. L.vo 121/2013 il quale ha precisato che è sufficiente che l'arma, indipendentemente dalla sua natura, venga esportata “per **finalità** sportive o di caccia” (in Germania, ad. es. il cacciatore può portare una pistola per il colpo di grazia al selvatico).

La Carta Europea<sup>1</sup> viene rilasciata dal questore ed è valida fino alla scadenza delle licenze

---

<sup>1</sup> D.L.vo 527/1992 e D.M. 635/1996

di porto o di trasporto cui è abbinata, ma non oltre 5 anni. È gratuita.

Nella C.E. deve essere indicata chiaramente la categoria a cui appartiene l'arma perché in certi paesi è importante, e cioè:

D - Doppiette e sovrapposti a canna liscia.

C - Carabine a canna o canne rigate a colpo singolo. Fucili combinati a colpo singolo con non più di tre canne rigate e lisce e non più di tre colpi. Semiautomatici a canna liscia a non più di tre colpi e canna di almeno 60 cm. Semiautomatici a canna rigata con serbatoio fisso a non più di tre colpi purché non imitino fucili mitragliatori o d'assalto ( Cat. B9 ).

B - Tutte le altre appartengono alla cat. B; le armi della cat. A non possono essere iscritte sulla C.E. Altre norme del DM 14-9-2016 regolano le esportazioni o importazioni temporanee per mostre, riparazioni, valutazioni, ecc.

### **Importazione di armi**

L'importazione temporanea da paesi terzi<sup>1</sup> è

---

<sup>1</sup> Art. 15 L. 110/1975, art. 54 T.U. di P.S., DM 5 giugno 1978 e DM 635/1996

regolata come l'esportazione; chi entra in UE deve presentare le armi alla dogana, esibire l'invito e dichiarare dove le deterrà. L'importazione con C.E. è regolata come l'esportazione. Le armi non devono recare il numero di catalogo o punzoni di Banci riconosciuti; è obbligatoria la matricola. Le armi non vanno denunziate se il detentore ha già indicato il luogo di detenzione alla dogana oppure si sposta per cacciare o per gare di tiro o se riespatria entro 72 ore.

L'importazione definitiva<sup>1</sup> richiede la licenza del questore (del prefetto per il privato che importa oltre tre pezzi nel corso di un anno solare). Le armi moderne devono recare il marchio di un Banco di Prova riconosciuto; se il marchio del Banco non è riconosciuto, vengono inviate a Gardone VT per la regolarizzazione. Le armi di modello già catalogato in passato od ora già classificato dal Banco di prova, non devono più passare per il Banco se già munite del punzone di un Banco estero riconosciuto. Che l'arma è già riconosciuta quale comune va autocertificato nella domanda di importazione.

---

<sup>1</sup> Art. 12 L. 110/1975

È vietata<sup>1</sup>, salvo che ai collezionisti di armi antiche e rare, l'importazione di armi bianche moderne; ne è (per logica) consentita però la importazione ai commercianti. È norma obsoleta e ridicola nonché contraria alle regole europee sul commercio.

### **Segni distintivi**

Le armi devono recare dei marchi che consentono di identificarle. Un'arma priva di matricola o marchio del produttore, nei casi in cui sono prescritti, è arma clandestina.

La matricola<sup>2</sup> deve comparire su tutte le armi comuni, anche quelle ad aria compressa, solo se prodotte dopo il 1920. Se la matricola non è abrasa, la sua mancanza è la prova migliore che l'arma è anteriore al 1920; comunque, nel dubbio, l'arma va ritenuta in regola. Può essere apposta, per almeno una volta, su qualsiasi parte essenziale dell'arma, canna compresa<sup>3</sup>; la canna, anche se mobile, non deve necessariamente recare la matricola. È possibile che vi sia

---

<sup>1</sup> Art. 49 Reg. T.U.

<sup>2</sup> Art. 11 L. 110/1975

<sup>3</sup> Norme ONU ed europee; D:L.vo 204/2010

una matricola sul corpo della arma e una diversa sulla canna, ciascuna valida e sufficiente. Solo le canne intercambiabili prodotte dopo il 1920 debbono recare un numero; sono tali le canne ulteriori di un'arma, rispetto a quella di base. Non è vietato scrivere numeri o altre indicazioni su di un'arma al fine di individuarla. Attenzione: spesso la matricola è nascosta sotto le parti in legno. Essa dovrà essere visibile sulle nuove armi a partire dal 2011.

Il marchio o sigla (nome o simbolo)<sup>1</sup> che individua il produttore od importatore; essi devono essere apposti solo sulle armi poste in commercio dopo il 1° ottobre 1979. Dal gennaio 2012 le nuove armi dovranno recare anche anno e paese di fabbricazione e, almeno sulla canna, il calibro<sup>2</sup>.

Le armi poi, ma non tutte, recano il marchio del Banco di Prova; questo non è un segno distintivo<sup>3</sup> la cui mancanza rende clandestina l'arma; un tempo armi importate per uso privato ne erano legittimamente prive, così come le armi

---

<sup>1</sup> Art. 11 L. 110/1975, L. 146/2006

<sup>2</sup> D. L.vo 204/2010

<sup>3</sup> Art. 13 L. 110/1975

ex militari (contro, una volta, la Cassazione, ma è stato sicuramente un abbaglio).

Le armi prive di uno segno distintivo, se prescritto, non possono essere regolarizzate; ma non è reato scrivere su armi molto vecchie un numero che può passare per il numero di matricola e che serve per identificarle meglio.

### **Alterazione e modifica di armi**

È vietato alterare<sup>1</sup> le armi da sparo mediante alterazione della meccanica in modo da aumentarne in modo rilevante la potenzialità o mediante modifica delle dimensioni per facilitarne porto od occultamento. Quindi è vietato accorciare notevolmente la canna, ma è consentito un taglio di qualche centimetro per riparazioni; è vietato aumentare il calibro, trasformare l'arma da semiautomatica a raffica, rendere il calcio pieghevole; non è vietato montare accessori quali cannocchiale, variatore di strozzatura, freno di bocca, contrappesi, congegni di mira, silenziatore; non è quindi vietato filettare la canna per montare tali accessori. Non sono vie-

---

<sup>1</sup> Art. 3 L. 110/1975

tate alterazioni che non incidano sulla meccanica e alterazioni che non aumentino potenza o occultabilità. È consentito alesare e ritubare una canna perché ciò ne diminuisce la potenzialità; la modifica del calibro va però denunciata. La lunghezza delle canne delle armi a canna liscia non risulta da nessun atto ufficiale e molte sono costruite su misura; quindi la lunghezza delle canne può essere variata in misura più ampia. È vietato trasformare un'arma corta in arma lunga e viceversa. Ora che non vi è più il Catalogo, non viene neppure resa nota la lunghezza della canna di un'arma e sono perciò consentite variazioni rilevanti. Il reato di alterazione di arma è ascrivibile solo a chi ha modificato l'arma; non commette alcun reato il detentore, salvo che abbia concorso nel reato di alterazione o abbia commesso ricettazione.

### **Eredità di armi**

Chi per essere l'erede o per altro motivo, alla morte di un soggetto che deteneva armi regolarmente denunciate, si trova comunque in possesso delle armi, deve fare sollecita denuncia delle armi, assumendone la custodia; se nessuno se ne assume la custodia, le armi devono essere consegnate in custodia a P.S. o C.C. (meglio

chiedere che vengano a prendersele o che autorizzino il trasporto) oppure a persona munita di porto d'armi oppure ad un armiere. Se l'interessato richiede il nulla osta o ha porto d'armi, può intestarsi le armi definitivamente. È prassi assegnare a chi ha preso la custodia delle armi un termine di almeno 60 giorni per deliberare sul da farsi. In base al termine ora assegnato dal prefetto a colui al quale vengono ritirate le armi<sup>1</sup>, il termine congruo diventa di 150 giorni. È insensata la richiesta del consenso di altri eredi perché è questione civilistica che non riguarda assolutamente l'autorità di P.S.! La denuncia di un'arma non prova la proprietà, ma solo la detenzione e l'obbligo di custodia e chi le ha in casa è obbligato a presentarla e a provvedere alla custodia; poi gli eredi decideranno sulla proprietà che rimane assolutamente impregiudicata. Non è certo pensabile che se gli eredi litigano fra di loro, le armi rimangano per anni in custodia ai Carabinieri o alla P.S., che poi risponderebbero anche per danni derivati da mala custodia.

---

<sup>1</sup> D.to L.vo 121/ 2013

## **Rinvenimento armi**

Chi rinviene<sup>1</sup> armi o loro parti nascoste da lungo tempo, di cui si ignora chi fosse il detentore, deve denunciare il rinvenimento alla autorità di PS che può prendere in custodia le armi oppure affidarle a chi le ha rinvenute, se ha un porto d'armi. La legge 110 dice che chi rinviene un'arma deve farne immediato deposito presso CC o PS. È meglio limitarsi a dare immediato avviso del rinvenimento perché si corre il rischio di denuncia per detenzione illegale di armi!

Chi rinviene armi diviene è il proprietario delle armi rinvenute secondo le norme del Cod. Civile e ha diritto di averle in restituzione se esse non risultano essere corpo di reato. Perciò l'autorità di P.S. ha due possibilità: o individua dei reati a carico di qualcuno ed allora sequestra le armi e le invia all'autorità giudiziaria che poi provvederà sulla loro destinazione, oppure, fatte le indagini, le restituisce al rinvenitore che potrà disporne a suo piacimento. Non può trattenerle per la demolizione se non con il consenso del

---

<sup>1</sup> Art. 20 L. 110/1975, artt. 679 e 697 C.P.

rinventore che rinuncia ad esse. Armi sicuramente abbandonate da lungo tempo non sono oggetto di alcun reato perché non vi è la prova che nel momento in cui furono nascoste esse fossero detenute illegalmente. Per armi recenti è invece certo che qualche reato vi è (ad es. omessa denuncia di smarrimento).

### **Sparare in campagna**

In via **molto** generale chi ha licenza di porto di un dato tipo di arma può sparare con esse all'aperto, dove gli pare, **osservate certe regole**. Ovviamente può sempre sparare in luoghi chiusi (cantina di casa, magazzino, ecc.). Non vi sono norme che vietino di aprire poligoni privati e si ritiene (è ormai prassi usuale) che in poligoni chiusi o all'aperto possa sparare con pistola anche chi ha solo la licenza per fucile; se spara sotto il controllo di una persona capace può farlo anche se è del tutto privo di una licenza o se è minorenne. In un locale chiuso può sparare chiunque. Uniche norme da osservare per lo sparo con armi lunghe fuori dai poligoni sono quelle venatorie (vedi sopra, sub "licenza di caccia"). È vietato sparare all'aperto negli abitati, salvo che per legittima difesa (anche sparare in aria per far scappare un ladro è legittima difesa);

non è vietato sparare in luogo chiuso, se non si inquina o disturba. Con la licenza per il tiro a volo è consigliabile, per rispettare la legge venatoria, non sparare fuori dai campi attrezzati.

Lo sparo di armi ad aria compressa non è considerato “sparo pericoloso” ma solo “getto pericoloso di cose” in quanto compiuto dove passano persone<sup>1</sup>.

Attenzione: non abbiate la smania di andare a sparare nei campi; lo può fare solo chi ha licenza di porto di pistola oppure chi ha licenza di caccia, ma anch’egli può sparare ad un bersaglio solo se in quel momento sarebbe legittimato a sparare anche ad un selvatico. È consentito a chiunque sparare nel cortile o nell’orto dietro casa, fuori dell’abitato, ma non si deve far sorgere il dubbio che si stia cacciando.

### **Poligoni privati**

Il D.to L.vo L. 204/2010 ha stabilito che per aprire un poligono privato sarà necessaria una licenza di PS del Sindaco secondo le norme contenute in un regolamento che fino ad oggi il Ministero non ha voluto o saputo fare. Allo stato

---

<sup>1</sup> Art. 674 C.P.

quindi non occorre alcuna licenza di PS, ma solo le licenze comunali urbanistiche ed edilizie con i controlli anti inquinamento chimico ed acustico. Chi gestisce il poligono farà bene comunque a tenere un registro dei tiratori come avviene in ogni TSN, ad osservare adeguate misure di sicurezza, ad essere assicurato.

### **Sparare in poligoni**

Chi è iscritto ad un TSN può sparare in esso con ogni tipo di arma, osservate le disposizioni vigenti per quel poligono. Può acquistare munizioni dal poligono, ma deve consumarle al suo interno; può prendere in prestito le armi del poligono, anche se non sportive, e può usare le armi di altri tiratori, anche se non sportive. Deve osservare le disposizioni impartite dal direttore o dall'istruttore di tiro. Questi sono muniti di licenza gratuita triennale rilasciata dal sindaco in base a dichiarazione del presidente della sezione che dichiara che essi potranno svolgere i loro compiti nel poligono.

Secondo una prassi ormai accettata, e del tutto conforme allo spirito della legge, è consentito sparare in un poligono privato, specie se chiuso, con armi ricevute sul posto o trasporta-

tevi legittimamente, anche se si è privi della specifica licenza di porto, purché sotto il controllo di persona esperta (ad es. prova di arma in un'armeria). Per alcuni, anche senza controllo. Non vi è limite minimo di età per sparare in poligoni purché sotto controllo di persona capace e con autorizzazione dei genitori.

### **Munizioni**

Munizioni sono le cartucce a palla intera o spezzata, o a salve, destinate a caricare armi da fuoco (non quelle per le armi a salve di apposito calibro e quelle per strumenti da lavoro, che sono libere). Sono:

- per arma lunga (la legge parla di armi da caccia, ma quando la norma è stata scritta nel 1940 tutte le armi lunghe erano tutte da caccia e infatti non esiste norma che regoli le munizioni per armi lunghe non da caccia; l'all. B al Reg. TULPS ha ora eliminato la nozione di munizione da caccia), sono quelle nate per essere usate in fucili o carabine; le munizioni 22 long rifle, come dice il nome e la loro storia, sono munizioni per carabina (contraria una ottusa circolare del Min. Int. certamente sbagliata; quindi si è costretti a considerarle per arma corta; ma in un giudizio la circolare può essere contestata).

Rimangono per arma lunga anche se sparabili in qualche arma corta.

- per arma corta, sono quelle nate per essere usate in pistole; a nulla rileva che poi si sparino anche in una carabina; molte sono dichiarate tali nelle tabelle del CIP.

- a palla, sono quelle che montano un proiettile unico;

- a munizione spezzata o a pallini, quelle che contengono nel bossolo più palle di piombo o altro materiale (la legge ignora la distinzione commerciale fra pallini e pallettoni).<sup>1</sup>

La legge vieta per ogni uso i proiettili a punta cava (detti ad espansione; attenzione, certi proiettili hanno un forellino di stabilizzazione in punta il quale non rende ad espansione la palla), a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva. I proiettili a punta cava non sono di derivazione o destinazione militare, non sono da guerra, e manca una sanzione per il loro impiego. Per la Cassazione si considerano da guerra ai fini della pena; decisione senz'altro

---

<sup>1</sup> Così la Cass. con la sentenza nr. 17013 del 10/4/2015 e Circ. 30/03/2016.

bizzarra. Sono comuni i proiettili totalmente camiciati.

**Acquisto:** come per le armi<sup>1</sup>. Chi è iscritto al TSN può acquistare da esso, liberamente, le munizioni per sparare, ma deve consumarle entro il poligono.

**Denuncia:** non va denunciato l'acquisto, ma la detenzione<sup>2</sup>; chi compera le munizioni (o polvere da sparo) e le usa entro 72 ore non deve denunciarle; chi ha denunciato delle munizioni e le spara o le usa altrimenti, non deve denunciare che sono diminuite e non deve denunciare il reintegro del quantitativo iniziale nel rispetto dei calibri e numero indicati in denuncia (Cassazione costante, accolta da circolare del Min. Int.<sup>3</sup>). Attenzione: il termine detenzione significa "disporre": se si possono detenere 200 cartucce per arma corta, si devono computare quelle in casa, quelle nella casa di campagna, quelle ricaricate in casa, quelle acquistate al mattino dall'armiere; uniche escluse quelle acquistate al poligono e consumate in esso perché

---

<sup>1</sup> Art. 55 T.U. di P.S.

<sup>2</sup> Art. 38 T.U. di P.S. e 58 Reg. T.U.

<sup>3</sup> Circ. 7 agosto 2006

non si detengono, ma si usano.

In base ai più recenti provvedimenti normativi è confermato che si deve denunciare il calibro delle cartucce detenute e il loro numero, diviso per calibri.

Le cartucce a munizione spezzata per fucile da caccia (e quindi non quelle per pistola e non quelle con pallettoni di gomma), sono esenti da denuncia fino ad un massimo di mille purché si abbiano armi da caccia denunciate. Se si supera il numero di mille è bene denunciare tutto il quantitativo detenuto e non solo l'eccedenza. Le cartucce a palla unica devono essere denunciate in qualsiasi quantitativo.

Si possono detenere munizioni anche per armi che non si possiedono. I collezionisti di armi moderne non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in collezione, salvo che abbiano arma in eguale calibro fuori collezione.

**Quantitativi:** non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta + 1500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere entro le cartucce (una cartuccia per arma lunga = gr 1,785 di polvere; una per arma corta = 0,25

gr); si consiglia in tal caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 3 kg di polvere. Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere al prefetto licenza di deposito di esplosivi. Viene rilasciata ai tiratori agonisti e ad altre categorie che ne abbiano necessità. La licenza viene rilasciata per l'intero quantitativo detenibile di materie esplosivi (ad es. 1500 cartucce per fucile + 1500 per arma corta + 5 kg polvere) e il quantitativo massimo effettivamente detenuto va denunciato. Per modesti quantitativi di cartucce e polvere (ad. 1500 per fucile e 1500 per pistola) non si richiedono particolari misure di sicurezza. È opportuno far precisare che la licenza di deposito autorizza anche al trasporto di quanto in deposito. Una circolare autorizza chi ha licenza di deposito al trasporto di 600 cartucce alla volta per arma corta; tale il numero è stato scelto a caso! Ora il numero è di 1200 in base al Reg. UE n. 258/2012 14-3-2012.

Il Decreto L.vo 104/2018 ha ribadito quanto già in parte stabilito dalla legge 306/1992 e quindi il nulla osta o la licenza di porto dovrà indicare il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo ( cioè un anno per porto per difesa, 5 anni

per caccia e tiro a volo, 2 anni per guardie giurate). L'obbligo entrerà in vigore dopo l'emanazione di un regolamento. Fino ad allora i questori e prefetti non possono imporre limitazioni, ma lo fanno impunemente dal 1992!

Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo consentito, ma (mio consiglio) in locali separati o almeno in armadi separati.

**Trasporto:** le munizioni e la polvere, nelle misure sopra indicate, possono essere liberamente trasportate dal loro detentore. Si ritiene che più persone su di un'auto possano trasportare ciascuna il quantitativo consentito, ma tenendo i singoli quantitativi separati.

**Ricarica**<sup>1</sup>: le munizioni possono essere caricate in casa con bossoli usati o nuovi; non è necessario avere già in denuncia cartucce cariche di fabbrica. Non devono essere denunciati bossoli, inneschi, bossoli innescati, proiettili ed altri componenti diversi dalla polvere. Chi ha denunciato la polvere non deve denunciare le cartucce

---

<sup>1</sup> Termine tradizionale; in realtà si deve dire *caricamento* perché poco importa se il bossolo è nuovo o riciclato.

caricate; anzi la Cassazione una volta ha affermato che non è necessario neppure denunciare la polvere fino a 1785 gr. in quanto mille cartucce a pallini da caccia sono liberamente detenibili (e quindi anche la polvere in esse). Meglio denunciarla sempre! Se si consumano entro 72 ore non vanno sicuramente denunciate e non è facile per chi solleva contestazioni il dimostrare che sono trascorse più ore. Ci si può recare con la propria polvere a caricare presso altri.

**Impiego:** Per difesa personale può essere utilizzato qualsiasi tipo di proiettile in commercio, salvo quelli a punta cava; possono essere usate anche munizioni spezzate o con palla di gomma.

**Munizioni da guerra:** Sono ormai molto poche e ne è vietata la detenzione. Il cal. 9x19, para o Luger, è ormai comune sia totalmente camiciato che in piombo nudo; solo le pistole semiautomatiche in tal calibro sono armi vietate<sup>1</sup>; si veda all'inizio di questo testo il loro regime.

Tra le munizioni per carabina sono tipo guerra quelle nei calibri in uso alla NATO e totalmente camiciate e, in particolare, il 7,62 NATO. Identica cartuccia è però in vendita

---

<sup>1</sup> D.to L.vo 204/2010

come 308 Winchester con palla non totalmente camiciata. Le scritte sul bossolo non sono rilevanti e perciò bossoli marchiati con simboli Nato possono essere ricaricati con palle consentite.

Sono ovviamente da guerra le munizioni per mitragliatrici o artiglierie. Il Ministero ha correttamente stabilito che i bossoli di munizioni da guerra sparati non sono praticamente ricaricabili e sono perciò liberamente detenibili<sup>1</sup> e la stessa PA vende questi bossoli per recuperare l'ottone. Lo stesso principio vale per involucri di vecchie mine o bombe, svuotati di ogni meccanismo di scatto. Unici a non capire ciò è la Cassazione che si affida ai troppi sciagurati periti balistici che utilizzano i PM.

**Munizioni a salve:** Quelle nei calibri per arma comune da sparo (ad es. 9x21, 7,65 Browning., 45 ACP) sono soggette allo stesso regime delle munizioni cariche; quelle per armi di libera vendita o per attrezzi (cal. 6, 8, 9 mm) sono liberalizzate. Possono essere vendute da chiunque, anche senza licenza di PS, fino ad un quantitativo massimo di 10 kg netti.

---

<sup>1</sup> Circ. 22 marzo 1999

**Munizioni disattivate:** Per disattivare le munizioni comuni è sufficiente praticare un forellino sul corpo del bossolo per eliminare la polvere, come stabilito negli elenchi per il materiale di armamento<sup>1</sup>. Tutti gli altri componenti sono di libera detenzione. Per le munizioni da guerra è meglio usare misure più drastiche, ma solo per accontentare la Cassazione e certi periti “infami”.

### **Artifici pirotecnici**

Le norme di riferimento sono caotiche e spesso incomprensibili<sup>2</sup>; vediamo che cosa si può dire di sufficientemente sicuro:

- Gli artifici devono essere tutti classificati e recare il marchio CE.

- La classificazione è attribuita dal ministero con decreto.

---

<sup>1</sup> Da ultimo il DM Difesa 2 marzo 1918 (G.U. 60/2018)

<sup>2</sup> DM 19 settembre 2002 nr. 272, Direttiva CE 23 aprile 2004, L. 25 gennaio 2006 n. 29, che hanno modificato il Reg. TU e relativi Allegati; D. 58/2010; D. L.vo 29 luglio 2015, n. 123

- L'artificio deve recare una etichetta con l'indicazione del decreto, della categoria e del peso netto di materia esplodente poiché ai fini del calcolo dei quantitativi detenibili e trasportabili bisogna calcolare solo la massa attiva.

- I prodotti declassificati con DM 4 aprile 1973 non rientrano fra gli artifici e gli esplosivi

Gli artifici di IV cat. sono i fuochi professionali

- Gli artifici per uso privato rientrano tutti nella V categoria e sono così suddivisi:

V/C Giocattoli pirici

V/D Manufatti pirotecnici da divertimento, da segnalazione, fumogeni.

Alla materia si applica sempre il vecchio art. 97 del Reg. TULPS (con le varie modifiche fino al DM 19-9-2002 n. 272), secondo il quale si possono detenere senza denuncia i prodotti esplosivi della cat. 5 gruppo D fino a 5 kg netti e della cat. 5 gruppo E) in quantitativo illimitato.

L'art 55 Reg. TULPS stabilisce che ci vuole porto d'armi o nulla osta per acquistare artifici della IV e V cat. gruppi A e B e che basta la carta di identità per acquistare artifici del gruppo C.

Da ciò si conclude che gli artifici dei gruppi C, D ed E possono essere acquistati senza porto d'armi e nulla osta e che quelli dei gruppi D ed

E non vanno denunciati; restano fuori quelli del gruppo C che si acquistano liberamente con la carta di identità, ma che vanno denunciati.

I prodotti della cat. C sono i giocattoli pirici (art. 82 Reg. TULPS)

Il regime giuridico sarà il seguente.

**Vendita:** È riservata a chi ha licenza e registri di PS, quando è richiesta la registrazione della vendita.

È libera negli altri casi, ma purché non si superino i 25 kg in deposito (10 per munizioni giocattolo).

**Registrazione** da parte di chi ha licenza di minuta vendita per esplosivi:

IV                      Registrazione acquisto e vendita

V/C                     Registrazione acquisto e vendita

V/D                     Esente da registrazione

V/EI                    Munizioni giocattolo (vendita li-

bera da parte di chiunque se con deposito massimo di 10 kg).

**Acquisto:**

IV                      Nulla osta o porto d'armi

V/C                     Carta di identità e vendita solo a  
maggioresenni

V/D                     Libero fino a 25 kg netti

**Detenzione:**

IV                      Denuncia; oltre 25 kg denuncia e

licenza di deposito

V/C Pare che non occorra la denuncia  
fino a 25 kg

V/D Libera fino a 25 kg; oltre 25 kg  
denuncia e licenza di deposito

**Trasporto:** Sempre libero per ogni  
categoria fino a 25 kg

**Impiego:** I prodotti declassificati sono accendibili ovunque, purché non si rechi danno o molestia alle persone. L'accensione degli altri prodotti sarebbe vietata in luogo abitato (divieto di esplosioni o accensioni pericolose (art. 703), Per Capodanno e Natale vi è tolleranza purché in concreto non vi sia pericolo di incendio o danno da esplosione per terzi.

**Nota bene:** La categoria che pone più dubbi è la V/C perché una volta i giocattoli pirici erano quelli più favoriti rispetto ai manufatti pirotecnici; un tempo la scala di pericolosità in ordine decrescente, era:

- IV artifici con effetto esplodente
- V/C giocattoli pirici.

Attualmente è:

- IV artifici
- V/C giocattoli pirici
- V/D manufatti pirotecnici.

Purtroppo non sono neppure comunicati i parametri che servono per distinguere i tre gruppi e non è stato mai emanato un regolamento chiarificatore!

**Attenzione:** la materia è stata regolata ex novo dal D.to L.vo 29 luglio 2015, n. 123 Ho riportato la normativa anteriore perché la situazione è ancora molto confusa.

### **Il commercio e/o riparazione di armi**

Per vendere armi, al minuto o all'ingrosso, come per svolgere attività di importazione o esportazione, occorre apposita licenza rilasciata dal questore; per tenere in deposito e vendere materie esplosive occorre la licenza del prefetto; le due licenze sono valide tre anni. Le due licenze possono essere richieste anche separatamente. I requisiti sono gli stessi visti per l'acquisto di armi, ma in più occorre acquisire la certificazione della "capacità tecnica" che viene rilasciata a chi supera l'apposito esame presso una qualsiasi prefettura (alcune fanno esami ogni anno, altre di rado). Occorre dimostrare di conoscere la normativa su armi ed esplosivi, le norme sulla sicurezza del lavoro e di avere una sufficiente conoscenza delle armi. La licenza va richiesta "per ogni tipo di arma propria bianca o

da sparo e per armi da sparo liberalizzate" e deve indicare il numero di armi che si intende mettere in commercio; meglio indicare anche un numero di armi che si potranno ricevere in deposito o custodia per vari motivi. Occorre avere locali con idonee misure di sicurezza in relazione al numero di armi autorizzato. La licenza vale esclusivamente per i locali indicati.

Se si tengono in deposito anche munizioni, polveri o artifici per svolgere "attività di minuta vendita", occorre dimostrare la capacità tecnica e occorrono locali con specifici requisiti, esposti nello allegato B al Reg. al TULPS e controllati da una commissione in cui in sostanza decidono i Vigili del Fuoco. Essa stabilisce il quantitativo massimo di materiali esplosivi detenibili e il titolare della licenza può poi scegliere come distribuire il carico fra i vari prodotti, secondo certi parametri di conversione (ad es. può scambiare polveri con cartucce, o viceversa).

Il titolare della licenza di commercio armi può svolgere ogni attività accessoria diversa dalla fabbricazione e dalla riparazione. Può, ad es. ricevere armi per la custodia, per manutenzione, per taratura, per controllo del cannocchiale, per perizia, in conto vendita, per inviarla

ad altro armiere, per inviarla in fabbrica, per inviarla a un riparatore, ecc. ecc. È sufficiente che carichi l'arma sul registro di PS, con la causale, e che indichi le varie movimentazioni. Chi ha licenza di fabbricazione può ovviamente vendere armi e riparare o disattivare armi (il Ministero la pensa diversamente, ma è pura idiozia burocratica).

Il titolare della licenza è personalmente responsabile della tenuta del registro di PS su cui vengono segnate le operazioni giornaliere che non può delegare ad altri. Oppure deve avere in negozio un "rappresentante" munito anch'egli della capacità tecnica. Quindi una persona può avere licenza per due negozi, ma in uno dovrà necessariamente essere nominato un rappresentante. L'armeria può essere anche di proprietà di una società, ma vi deve essere un titolare o rappresentante (istitutore) con la capacità tecnica.

Gli armieri devono comunicare ogni mese alla PS l'elenco delle vendite o acquisti di armi e di materie esplodenti.

**Tabella dei principali termini  
per il rilascio di licenze**

<b>Tipo di provvedimento</b>	<b>Ter- mine</b>
Carta europea d'arma da fuoco	90 gg.
Decreto di approvazione nomina a guardia giurata	90 gg.
Licenza annuale di trasporto armi sportive	90 gg.
Licenza collezione armi antiche, artistiche, rare o d'importanza storica	120 gg.
Licenza collezione armi comuni da sparo	120 gg.
Licenza di esportazione armi comuni	90 gg.
Licenza di fabbricazione e/o commercio armi comuni	120 gg.
Licenza di importazione armi comuni	90 gg.
Licenza di industria riparazione armi comuni	120 gg.
Licenza di porto d'armi lunghe da fuoco per difesa personale	120 gg.
Licenza di porto d'armi per il tiro a volo	90 gg.
Licenza di porto di fucile uso caccia	90 gg.
Licenza di porto di pistola per difesa personale	120 gg.
Licenza per l'esercizio dell'attività pirotecnica	90 gg.
Nulla osta all'acquisto armi comuni	90 gg.
Nulla osta all'acquisto di armi comuni in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario	90 gg.

## Principali reati in materia di armi

a = anno; m = mese; arr.= arresto; amm. = ammenda

Reato	Norma	Pena
Accensione fuochi artificiosi in abitato	Art. 57 TU	Amm. fino a 103 €
Acquisto armi senza titolo	Art. 35 TU	Arr. fino a 1 a. + amm.
Acquisto munizioni senza titolo	Art. 55 TU	Arr. fino a 6 m. + amm.
Acquisto per corrispondenza	Art. 17 L. 110/75	Recl. 1-6 m. + multa
Affidamenti illeciti armi da sparo a incapaci	Art. 20 bis L. 110/75	Arr. fino a 2 a.
Alterazione di arma	Art. 3 L. 110/75	Recl. 1-3 a. + multa
Arma antica, detenzione	Art. 697 CP	Arr. fino 18 mesi o amm
Arma antica, porto	Art. 699 CP	Arr. fino a 18 mesi
Arma clandestina, commercio	Art. 11 e 23 L. 110/75	Recl. 3-10 a.+ m.

Reato	Norma	Pena
Arma clandestina, detenzione	Art. 11 e 23 L. 110/75	Recl. 1-6 a. + m.
Arma clandestina, porto, cancellazione numeri	Art. 11 e 23 L. 110/75	Recl. 2-8 a. + m.
Arma impropria, porto in riunione	Art. 4 L. 110/75	Arr. 6-18 . + amm.2000-20000
Arma impropria, porto senza giustificato motivo	Art. 4 L. 110/75	Arr. 6 m.-2 a + a. Se fatto lieve amm. 1000 a 1000 €
Arma propria, detenzione	Art. 697 CP ?	Arr. fino 18 mesi o amm. fino 371 €
Arma propria, porto	Art. 699 CP ?	Arr. fino a 18 mesi + amm.
Strumenti ripr. armi - Produzione, importazione commercio	Art. 5 L. 110/75	Recl. 1-3 anni + m.
Armi liberalizzate, altri illeciti	L. 422/2000	Sanz. amm. 516-3.098 €
Armi liberalizzate, porto senza giustificato motivo	Art. 4 L. 110/75	Arr. 6 m.-2 a + a. Se fatto lieve amm. 1000 - 1000 €

Reato	Norma	Pena
Cessione di munizioni da arma a persona non legittimata	Art. 55 TU	Arr. 6 m - 2 anni a. + amm.
Cessione di munizioni da privato a persona non legittimata	Art. 55 TU	Arr. fino 6 m. + amm.
Collezione armi antiche senza licenza	Art. 695 CP	Amm. fino a 1239 €
Collezione armi comuni senza licenza	Art. 10 L. 110/75	Rec. 1-4 + m.
Collezione con munizioni	Art. 10 L. 110/75	Rec. 1-4 + multa
Collezione senza antifurto	Art. 20 L. 110/75	Arr. fino a 3 mesi o ammenda fino a 516 €
Commercio armi comuni senza licenza	Art. 1 L. 985/1967	Rec. 2-8 a. + m.
Commercio armi non da sparo senza licenza	Art. 695 CP	Arr. fino a 3 anni + amm.
Commercio armi senza licenza	Art. 678 CP	Arr. fino a 18 m. + amm.

Reato	Norma	Pena
Commercio giocattoli senza tappo rosso	Art. 5 L. 110/75	Recl. 1-3 a. + multa
Comodato di armi non consentite	Art. 22 L. 110/75	Rec. 2-8 a. + m.
Deposito di munizioni senza licenza	Art. 678 CP	Arr. fino 18 m + amm.
Deposito esplosivi senza licenza	Art. 678 CP	Arr. fino 18 m.+ amm.
Detenzione ill. - Armi da guerra	Art.2 L. 895/1967	Rec. 1- 8 a. + multa
Detenzione ill. arma propria	Art. 697 CP ?	Arr. fino 18 mesi o amm. fino €371
Detenzione ill. armi comuni	Art.2 L. 895/1967	Rec. 8 m.-5 a. + multa
Direttore di tiro senza licenza.	Art. 31 L. 119	Amm. da 206 a 1032 €
Esplosivi, omessa tenuta registro	Art. 25 L. 110/75	Rec. 6 m.-3 a. + multa
Esplosivi, superamento limite licenza	Art. 17 TU	Arr. fino a 3 m. o amm.

Reato	Norma	Pena
Esportazione armi da guerra	Art. 28 TU	Arr. 1 m. – 3 a. + amm.
Esportazione armi non da guerra	Art. 695 CP	Arr. 3 m, -3 a. + amm.
Esportazione di collezione armi antiche	Art. 695 CP	Amm. fino a 3.718 €
Fabbricazione esplosivi	Art. 1 L. 95/1967	Rec. 3-12 a. + multa
Getto pericoloso di cose	Art. 674 CP	Arr. fino a 1 m. o amm.
Importazione armi comuni	Art. 1 L. 95/1967	Rec. 2-8 a. + multa
Importazione armi da guerra	Art. 1 L. 95/1967	Rec. 3-12 a. + multa
Importazione armi proprie	Art. 695 CP	Arr. 3 m. - 3 a. + amm.
Importazione di collezione armi antiche	Art. 695 CP	Amm. fino a 1.239 €
Importazione di esplosivi o munizioni	Art. 678 CP	Arr. fino 18 m. + amm.
Mezzo di caccia non consentito	Art. 30/h L. 157/92	Amm. fino € 1550, oblabile

Reato	Norma	Pena
Munizioni da guerra	L. 895/1967	Come armi da guerra
Omessa custodia armi da sparo	Art. 20 L. 110/75	Arr. da 1-3 a. + amm.
Omessa custodia verso incapaci	Art. 20 bis L. 110/75	Arr. fino 1 a. + amm.
Omessa denuncia di rinvenimento armi, parti di armi o esplosivi	Art. 20 L. 110/75	Arr. fino a 6 m. + amm.
Omessa denuncia cessione	Art. 58 e 221 TU	Arr. fino 3 m. o amm. fino 309 €-
Omessa denuncia di munizioni	Art. 697 CP	Arr. fino 12 m. o amm.
Omessa denuncia di polvere	Art. 679 CP	Arr. fino a 12 m. o amm.
Omessa denuncia furto o smarrimento di armi o esplosivi	Art. 20 L. 110/75	Amm. fino a 516 €
Omessa denuncia trasferimento armi	Art. 38 e 17 TU	Arr. fino a 3 m. o amm. fino 206 €- oblabile
Omessa tenuta registri TSN	Art. 31 L. 110/75	Arr. 3 m. – 2 a. + multa

Reato	Norma	Pena
Omessa tenuta registro armeria e minuta vendita	Art. 35 e 55 TU	Arr. 3-12 m. + amm.
Omessa tenuta registro esplosivi	Art. 25 L. 110/75	Recl. 5 m.- 3 a. + multa
Parte di arma	L.895/1967	Come per arma intera
Porto arma da sparo in riunione pubblica con licenza	Art. 4 L. 110/75	Arr. 1-3 a. + amm.
Porto arma propria	Art. 699 CP ?	Arr. fino a 18 mesi + amm.
Porto di arma propria di ogni genere in riunione senza licenza	Art. 4 L. 110/75	Arr. 3-6 anni + amm.
Porto di armi su aereo	L. 694/1974	Recl. fino a 5 a. + multa
Porto di pistola non di ordinanza	Art. 77 L. 21/1981	Recl. fino a 3 anni + multa
Porto illegale armi comuni	Art. 4 L. 895/1967	Recl. 16 m. – 6a. 8m.+ mu
Porto illegale armi da guerra	Art. 4 L. 895/1967	Recl. 2-10 a. + multa

Reato	Norma	Pena
Porto arma da caccia senza pag. tassa	L. 157/1992	Sanz. amm. da 258 a 1550 €
Sparo pericoloso con arma Se vi è adunanza di persone	Art. 703 C.P. Art. 7 L. 95/1967	Amm. fino a € 309 Min. 3 m. arresto
Trasporto armi comuni o da guerra senza preavviso	Art. 17 TU	Arr. fino 3 m. o amm. fino 206 €
Trasporto armi senza osservanza prescrizioni	Art. 50 Reg. TU	Arr. fino 2 m. o amm. fino 100 €
Trasporto esplosivi	Art. 678 CP	Arr. fino 18 m. + amm.
Trasporto esplosivi senza osservanza prescrizioni	Art. 221 TU	Arr. 3-6 m. o amm.
Vendita armi da armiere a persona non legittimata	Art. 35 TU	Arr. da 3 a 12 m + amm.
Vendita armi da privato a persona non legittimata	Art. 35 TU	Arr. fino 6 m. + amm. fino a 129 €
Vendita armi senza Banco di	Art. 5 L. 186/1960	Amm. da 2,5 a 25 €

Reato	Norma	Pena
Prova		
Vendita armi per corrispondenza	Art. 17 L. 110/75	Recl. 1-6 m. + multa

Le armi oggetto o strumento di un reato sono sempre confiscate, anche se il reato si è estinto per prescrizione o oblazione, salvo che siano di proprietà di persona estranea al reato.



## INDICE

Acquisto di armi	30
Alterazione e modifica di armi	66
Armi da fuoco	7
Arma da guerra	7
Armi a salve	21
Armi ad uso sportivo	11
Armi antiche	15
Armi bianche	5
Armi cat. A 8-7-8	39
Armi comuni	7, 10, 15
Armi da caccia	12
Armi da sparo	7
Armi giocattolo	21
Armi improprie	18
Armi inefficienti	28
Armi liberalizzate	17
Armi lunghe	14
Armi proibite o vietate	8
Armi tipo guerra	7
Artifici pirotecnici	81
Bombolette	5
Caricatori	25
Carta europea	59

Categorie europee	9
Cittadini comunitari	33
Collezione di armi	41
Coltello	19
Commercio e riparazione di armi	85
Custodia	37, 38
Custodia armi cat. A 6-7-8	39
Denuncia detenzione armi	34
Detenzione armi cat. A-6-7-8	39
Detenzione in luoghi diversi	37
Disattivazione	28
Eredità di armi	67
Esportazione di armi	59
Idoneità psichica	31
Importazione di armi	63
La carta verde	57
Licenza porto arma corta	46
Licenza porto arma lunga da caccia	48
Licenza porto arma lunga tiro a volo	52
Licenza trasporto armi sportive	56
Maneggio armi	31
Munizioni a salve	80
Munizioni cal. 9 para o 9x19	22
Munizioni da guerra	79

Munizioni disattivate	80
Munizioni,	73
Munizioni, denuncia	75
Munizioni, quantitativi	76
Munizioni, trasporto	78
Obiettori	33
Paintball	23
Parti di armi	23
Poligoni privati	7
Porto di armi	45
Pugnale	6
Repliche	16
Repliche ad avancarica	17
Ricarica	78
Rinvenimento di armi	69
Rottamazione	28
Segni distintivi	64
Serbatoi	25
Softair	23
Spade	6, 20
Sparare in campagna	70
Sparare in poligoni	71, 72
Strumenti atti ad offendere	18
Strumenti riproducenti armi	21
Tabella dei principali termini per licenze	89
Tabella principali reati	91

Tipi di armi	5
Trasporto armi	53
Vendita e cessione di armi	58